

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 15 del 10-04-2024

Supplemento n. 88

mercoledì, 10 aprile 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	9
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 29 marzo 2024, n. 6710 - certificato il 2 aprile 2024	
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 3936 (SIDIT n.482/2020). Rinnovo della concessione idraulica (pratica C I137), rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da un attraversamento carrabile sul fosso dei Loghi (codice TN28641), nel Comune di Massa (MS).	
.	10
DECRETO 29 marzo 2024, n. 6711 - certificato il 2 aprile 2024	
R.D. n. 1775/33 - concessione del prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Lido di Camaiore, ad uso civile (prat. Sidit n. 179773/2023).	
.	17
DECRETO 29 marzo 2024, n. 6712 - certificato il 2 aprile 2024	
R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4282 - SIDIT 10182/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di una condotta esistente di rete gas in attraversamento del corso dacqua denominato Fosso delle Cavine (TN39191) , sita in via di Castiglioncello, nel Comune di Lucca (LU).	
.	22
DECRETO 29 marzo 2024, n. 6714 - certificato il 2 aprile 2024	
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3608 - SIDIT 4015/2023. Voltura della Concessione idraulica approvata con Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008 per l'attraversamento del corso dacqua denominato Fosso Ducaia (TN 38611), in Loc. S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca (LU).	
.	30
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	

DECRETO 28 marzo 2024, n. 6719 - certificato il 2 aprile 2024
Pratica SiDIT N. 9790-2023 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 -
Concessione per derivazione di acque pubbliche da una sorgente
ubicata in località Podere La Moiana nel Comune di Castiglione
d'Orcia (SI).

35

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 29 marzo 2024, n. 6722 - certificato il 2 aprile 2024
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018.
Pratica idraulica n. 4055 - SIDIT 798/2024. Concessione idrau-
lica per la regolarizzazione del guado in attraversamento e con
occupazione di area demaniale del Fiume Serchio (TN25666-
TN25634-TN25747), ad uso cantieristico per passaggio auto-
mezzi, sito in loc. Pedone a Ponte all'Ania, nei Comuni di
Galliciano (LU) e Barga (LU).

40

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore

DECRETO 28 marzo 2024, n. 6723 - certificato il 2 aprile 2024
R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R.T. 60/R/2016. PRA-
TICA SIDIT n.350/2024. Procedimento di rilascio di concessio-
ne di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione
idraulica per la "Sistemazione idraulica del fosso degli Alzi -
Lotto funzionale n. 2" - allargamento della sezione del ponte -
in loc. Marina di Campo nel Comune di Campo nell'Elba (LI).
Richiedente: Comune Campo nell'Elba (LI).

47

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 2 aprile 2024, n. 6845 - certificato il 3 aprile 2024
Pratica SIDIT n. 105414/2020 (ex 6170/2010). Variazione di
titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della con-
cessione, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3446 del
11/11/2014 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di
acqua pubblica per uso civile da un pozzo ubicato nel comune
di Scarlino.

60

DECRETO 2 aprile 2024, n. 6849 - certificato il 3 aprile 2024
Pratica SiDIT n. 10251/2023 (Proc. n. 12636/2023) - Conces-
sione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11)
del fosso degli Ontani (TS50357), in località Bagnore nel co-
mune di Santa Fiora (GR) e autorizzazione per uno scarico di
acque reflue chiarificate provenienti dal depuratore. Concessio-
nario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

64

DECRETO 2 aprile 2024, n. 6860 - certificato il 3 aprile 2024 Pratica SiDIT n. 573/2024 (proc. n. 869/2024) - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4) nel corso d'acqua privo di denominazione (TS45618) affluente del fosso Banditela, in località il Giardino Caldana nel comune di Gavorrano. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A. 	75
DECRETO 28 marzo 2024, n. 6865 - certificato il 3 aprile 2024 Pratica SiDIT 134409/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Casetta Citeri nel Comune di Scarlino (GR) per uso civile. 	84
DECRETO 2 aprile 2024, n. 6872 - certificato il 3 aprile 2024 Pratica SiDIT n. 728/2023 - Concessione di area demaniale di mq 168, adibita a discarica R.U. (tip. 2.5), in località Le Porte nel comune di Isola del Giglio (GR). Concessionario: Comune di Isola del Giglio (GR). 	88
DECRETO 28 marzo 2024, n. 6877 - certificato il 3 aprile 2024 Pratica SiDIT 108055/2020 (ex PC 106/2). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in Località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. 	97
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 28 marzo 2024, n. 6895 - certificato il 3 aprile 2024 RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (SI), Località Podere Saccagnino, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con provvedimento di concessione n. 16 del 07/01/2014. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 12745/2023-847/2016 (Codice locale n. RIN001_PC0000904SI). 	102
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 2 aprile 2024, n. 6901 - certificato il 3 aprile 2024 Pratica SiDIT 74643/2020, Procedimento 4471/2023, Pozzo ID. 13058. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI). 	106
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 3 aprile 2024, n. 6930 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n. 2013, pratica SIDIT n.91889/2020. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del torrente Verde (codice TN3325), occupate da una condotta in sub alveo, nel comune di Pontremoli (MS).	111
DECRETO 3 aprile 2024, n. 6935 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 50/2021. Pratica n. 4409, pratica Sidit n.700/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso di Dita (TN17336), occupate da una linea acquedottistica, in località Ponte Vecchio, nel Comune di Fivizzano (MS).	117
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 6944 - certificato il 4 aprile 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. P. Capannone, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5327/2022 Procedimento SIDIT n. 7325/2022.	124
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 4 aprile 2024, n. 6945 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 1167/2024-4156/2016; Codice locale n. 4500. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Pian di San Marziale.	130
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 6981 - certificato il 4 aprile 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 334/D. Pr. SIDIT n. 5104. Richiedente: Rifinizione R.G.B. S.r.l.	135
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 6986 - certificato il 4 aprile 2024 Pratica SIDIT n. 8046/2019 (Proc.8169/2019) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo in Località San Donato nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo.	139
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	

DECRETO 3 aprile 2024, n. 6993 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R.T. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 9360/2023 - Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per tre attraversamenti sotterranei del corso d'acqua censito nel reticolo idrografico con il codice identificativo "TC 19051", nel comune di Piombino (LI) località "Montegemoli". Richiedente ASA S.p.A. 	143
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7028 - certificato il 4 aprile 2024 RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 799/2024-422792/2020; Codice locale n. 4039. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Reggello, Località Leccio. 	152
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7042 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. 523/1904, D.P.G.R. 42/R/2018, D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 9149/2023 - Procedimento 11148/2023. Subentro nella titolarità di Concessione su Demanio Idrico per "Immissione di acque reflue depurate nel fiume Arno tramite fossa campestre denominata Fosso del Crocifisso provenienti da civili abitazioni nel comune di Calcinaia". 	156
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7048 - certificato il 4 aprile 2024 R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 218/2024 - Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di tre attraversamenti sotterranei del corso d'acqua "Fosso Cornia Vecchia", località Svincolo SS398 - SP Base Geodetica, nel Comune di Piombino (LI). Richiedente ASA S.p.A. 	163
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 4 aprile 2024, n. 7067 - certificato il 5 aprile 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 3824, Sidit n. 1260/2024. Concessione ed autorizzazione idraulica per la ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto MT, interrato in cavi elettrici sotterranei (15000V), denominato "CONTRONERIA", in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua, nelle località di Gombereto, Colletto ed aree limitrofe, nel Comune di Bagni di Lucca (LU). 	172

DECRETO 4 aprile 2024, n. 7069 - certificato il 5 aprile 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. pratica SIDIT n. 1273/2024, pratica idraulica n. 3493. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del Fosso Tambura (TN19988), per la demolizione e la ricostruzione del Ponte di Vagli, sulla SP50 nel Comune di Vagli (LU).	180
DECRETO 4 aprile 2024, n. 7085 - certificato il 5 aprile 2024 R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica Sidit n. 307/2024, pratica idraulica n. 4352. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato a M.T., in attraversamento del corso d'acqua senza nome (codice TN34326) e ricadente in fascia di rispetto del Fosso del Trebbiano (cod. TN34384), sito in via Sant'Andrea, nel Comune di Camaione (LU).	187
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7087 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica SIDIT 67882/2020, Procedimento 12156/2023 - Pozzo ID. 12194. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI).	194
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 4 aprile 2024, n. 7089 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica SiDIT n. 1448/2019 (Proc. n. 1782/2024) - Cod. loc. n. 1890 (O.I.) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, "Oggetto: Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate sul corso d'acqua, torrente Fossalto, in località Le Piazze, Strada del Palazzone, n.4 - Cetona (SI)". Richiedente: Iwb Italia S.P.A.	199
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7160 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica SIDIT 5907/2023, Procedimento 7703/2023 - Pozzi ID. 15957, 15959, 15964. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).	206
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 4 aprile 2024, n. 7165 - certificato il 5 aprile 2024 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione di acqua pubblica superficiale derivata dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina, nel Comune di Filattiera (MS), ad uso agricolo (prat. Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8) e concessione occupazione di aree demaniali per n. 34 attraversamenti.	211
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 5 aprile 2024, n. 7168 - certificato il 5 aprile 2024 R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R nr 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 635/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con ponte sul corso d'Acqua "Fosso Acquaviva" censito nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059", nel Comune di Campiglia Marittima (LI).	217
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 5 aprile 2024, n. 7172 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica SiDIT n. 8496/2019 (Proc. n. 6100/2023 - Cod. Loc. 161 O.I.) - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di 21 mq per tombatura ad uso residenziale (tip. 3.3) del Fosso Molin Martello (AV44144), situata nel centro abitato del comune di Sarteano (SI).	229
DECRETO 5 aprile 2024, n. 7176 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica SiDIT n. 6084/2019 (Proc. n. 10653/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta idrica del torrente Stellata (TS71320), situato in località Molino del Bagno nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Terme di Saturnia S.P.A.	238
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 3 aprile 2024, n. 7195 - certificato il 5 aprile 2024 Pratica Sidit n. 2313/2021. Procedimento n. 2963/2021. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI).	247

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6710 - Data adozione: 29/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 3936 (SIDIT n.482/2020). Rinnovo della concessione idraulica (pratica C I137), rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da un attraversamento carrabile sul fosso dei Loghi (codice TN28641), nel Comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B_ nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007359

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti senza titolo le aree del Demanio alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari richiesti;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 45/2022 “Legge di stabilità per l'anno 2023”

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. protocollo 204552 il 02/05/2023, inoltrata dal tecnico iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n.736, per conto dei soggetti, di seguito denominati “concessionari”, identificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, alla quale sono stati allegati i seguenti documenti: planimetria generale, inquadramento territoriale, computo metrico relativo alla demolizione dell'attraversamento e al ripristino dello stato dei luoghi;

RISCONTRATO che i richiedenti hanno ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id 01220393885515 e la data del 21.09.2023 e per il rilascio del presente decreto, mediante marca da bollo digitale da € 16,00 versata con sistema pago PA in data 02.05.2023;

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio del rinnovo della concessione (pratica CI 137), rilasciata al soggetto identificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla Provincia di Massa Carrara con determinazione dirigenziale n. 1705 del 26/05/2012 e relativa ad un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da un attraversamento carrabile sul fosso dei Loghi (codice TN28641), nel Comune di Massa (MS);

PRESO ATTO che l'attraversamento, identificato alle coordinate geografiche (Gauss-Boaga-EPSSG 3003) Y:44.00794-X:10.1302, è stato realizzato con un manufatto in c.a. di sezione rettangolare idraulica di m 3,8 x 1,30, occupante una superficie demaniale di m² 15,2 (m. 3,8 x 4,0m.);

CONSIDERATO che la suddetta concessione demaniale è stata rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara per 6 anni, decorrenti dal 26.05.2012 fino al 25.05.2018;

CONSIDERATO che la L.R. 77/2016 consente di perfezionare le occupazioni del demanio idrico ormai scadute;

VALUTATI i presupposti per il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana, per l'uso dell'area demaniale è di € 89,60, importo stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022 e ridotto del 60% in quanto l'attraversamento costituisce l'unico accesso alla proprietà;

DATO ATTO che con nota del 30/06/2023 (prot. 0316100) è stato chiesto ai richiedenti di ottemperare al pagamento dei seguenti importi, versati, mediante bonifici, in data 20.07.2023:

€ 89,60 di cauzione, prevista dal D.P.G.R n. 60/R, corrisposta al fine di garantire la Regione Toscana in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate che verrà restituita successivamente alla scadenza della concessione, previa verifica

dell'adempimento da parte dei concessionari del pagamento del canone e degli oneri definiti nel decreto;

€ 53,55 di imposta regionale sulle concessioni statali, istituita dalla L.R. 2/1971;

€ 757,69 di garanzia finanziaria, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi ma anche ai fini della rimozione dell'opera realizzata, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori eventualmente necessari;

CONSIDERATO che il tecnico, incaricato dai richiedenti, in data 05/05/2023 ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, il ponte:

- a) non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'area;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n.3936 (SIDIT n.482/2020);

DATO ATTO che i concessionari sono tenuti ad osservare le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area demaniale e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area demaniale, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area demaniale;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area demaniale;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere aggiuntive e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione, sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rinnovare per 9 anni la durata della concessione, decorrenti dal 26/05/2018; la concessione potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14

aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dai medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore degli stessi;

DATO ATTO, inoltre, che i Concessionari:

- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato all'opera idraulica ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rinnovare la concessione (pratica n. CI 137), rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, occupata da un attraversamento carrabile sul fosso dei Loghi (codice TN28641), nel Comune di Massa (MS), per 9 anni, a partire dal 26.05.2018;
2. di stabilire che i concessionari, identificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, debbano osservare le condizioni e prescrizioni menzionate in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. di dare atto che il canone demaniale, che i concessionari dovranno corrispondere annualmente alla Regione Toscana, è di € 89,60, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
4. di dare atto che i concessionari dovranno inoltre corrispondere, entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di concedere al Servizio Finanze e Bilancio della Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro € 160,73, intestato alla Provincia di Massa Carrara e versato, dal soggetto identificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione idraulica CI 137, sul c/c postale 11164548 (bollettino vcyl 0025 del 21.06.2012);

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Dati identificativi dei richiedenti

1a6d3a40d146cc4faa40c64d9aa048a85705a6e6e8dc2171a75d4ae3dddedaf6

B_ DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE C I 137,

cfc70f5b1169fe545fd75bc233ca597750b7c78fc16f2b8ed8f39466ec86ef74

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6711 - Data adozione: 29/03/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione del prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Camaiore (LU) loc. Lido di Camaiore, ad uso civile (prat. Sidit n. 179773/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007386

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza, pervenuta attraverso il portale Sidit della R.T., del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, prot. del 08/08/2023 n. 383608, corredata da elaborati tecnici e dalla ricevuta del pagamento (pagoPA del 08/08/2023) delle spese di istruttoria di Euro 100,00 e del bollo digitale di Euro 16,00,

intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante pozzo, derivante dalla denuncia presentata alla Provincia di Lucca in data 02/01/2006 prot. n. 643 (prat. n. DOM 349);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che sono stati effettuati i versamenti sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 del canone anno 2024 di Euro 240,63 (rateo: 11 mesi), del contributo idrografico di Euro 40,00, del deposito cauzionale di Euro 262,50;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 179773/2023:

- l'uso dell'acqua in concessione è civile, qualora si intenda mantenere l'uso domestico, i due prelievi dovranno essere materialmente separati, ciascuno con un misuratore di portata (per l'utilizzo domestico è previsto un quantitativo di 350,0 mc e per l'uso civile ulteriori 1500,0 mc). Qualora non sia possibile separare i due prelievi, la concessione è rilasciata per 1500,0 mc totali, con uso civico quale uso prevalente ed uso domestico come secondario;

- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità e a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, di cui alla denuncia presentata alla Provincia di Lucca in data 02/01/2006 prot. n. 643 (prat. n. DOM 349), nel Comune di Camaiore (LU) loc. Lido di Camaiore, Fg. 37 mappale 158 sub 7, ad uso civile, come meglio specificato nel dispositivo;

Preso atto che il Richiedente, ha sottoscritto in data 14/03/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/03/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A, non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Richiedente ha già versato quanto dovuto per il canone anno 2024 e pertanto dovrà corrispondere il canone anno 2025 di Euro 262,50 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, di cui alla denuncia presentata alla Provincia di Lucca in

data 02/01/2006 prot. n. 643 (prat. n. DOM 349), nel Comune di Camaiore (LU) loc. Lido di Camaiore, Fg. 37 mappale 158 sub 7, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0476 l/s corrispondenti a 1.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 179773/2023), con le seguenti prescrizioni:

- qualora si intenda mantenere l'uso domestico dell'acqua, i due prelievi dovranno essere materialmente separati, ciascuno con un misuratore di portata (per l'utilizzo domestico è previsto un quantitativo di 350,0 mc e per l'uso civile ulteriori 1500,0 mc). Qualora non sia possibile separare i due prelievi, la concessione resta rilasciata per un quantitativo di 1500,0 mc totali, ad uso civico quale uso prevalente e ad uso domestico come secondario;
- così come previsto dal D. Lgs 18/2023, è vietato l'uso dell'acqua sotterranea estratta mediante pozzo, per qualsiasi impiego sanitario (ad es. docce, lavamani, lavapiedi). L'Azienda USL è la sola Autorità competente a ricevere la domanda di giudizio di potabilità ed a rilasciare il relativo parere. Qualora il Concessionario ottenga il giudizio di idoneità d'uso per il consumo umano, dovrà presentare domanda di variante non sostanziale alla concessione al fine di essere autorizzato anche per detto uso;

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 14/03/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A, non pubblicato);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Richiedente ha già versato quanto dovuto per il canone anno 2024 e pertanto dovrà corrispondere il canone anno 2025 di Euro 262,50 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaiore (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare
ef0b8c2e85553f0d86c9a93cba5eba6b5d4cd59eed5c207a86b9ba4a292c695f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6712 - Data adozione: 29/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4282 - SIDIT 10182/2023.

Concessione idraulica per la regolarizzazione di una condotta esistente di rete gas in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso delle Cavine (TN39191) , sita in via di Castiglioncello, nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007364

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

VISTA l'istanza di concessione idraulica acquisita agli atti di questo Settore con Prot. n. 0559227 del 11/12/2023, e perfezionata in data 27/12/2023 nota Prot. n. 0584222, presentata dalla Società Gesam Reti S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Nottolini 32, nel Comune di Lucca (LU), con codice fiscale 01581890462, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A850:

- Relazione tecnica, dichiarazione di compatibilità idraulica ed elaborato grafico tav. unica (plan gen. - sezioni – estratti cartografici - foto);

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 116,00 (euro centosedici/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 19/10/2023 ed ha assolto all'imposta di bollo per l'istanza con marca con id. n. 01211156465240 del 13/09/2023, e per il presente atto tramite marca con id. n. 01211156465376 del 13/09/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso delle Cavine, iscritto al Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con codice TN39191, per la regolarizzazione di una condotta esistente della rete gas metano staffata al ponte esistente in via di Castiglioncello, in loc. Nozzano, nel Comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che la condotta oggetto di regolarizzazione si tratta di una tubazione del gas metano a bassa pressione in acciaio rivestito, con DN 150, staffato al ponte esistente, in attraversamento del Fosso delle Cavine, in corrispondenza della soletta del ponte;

DATO ATTO che agli atti di questo Settore è in corso il procedimento la cui natura giuridica ed i cui estremi identificativi dell'atto sono riportati nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e la richiesta di regolarizzazione dal punto di vista contabile per il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo richieste al soggetto istante con nota del 05/12/2023 con prot. n. 0552595;

CONSIDERATO che con nota del 31/01/2024 prot. n. 0067344 il soggetto istante ha trasmesso le ricevute di pagamento dell'indennità di occupazione richieste con nota del 05/12/2023 con nota Prot. n. 0552595;

DATO ATTO che dagli accertamenti istruttori si rileva quanto segue:

- la condotta attraversa superiormente il corso d'acqua, ma è staffata al ponte esistente, pertanto si configura un'occupazione con uso n. 11 (undici) attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti;
- è in corso la procedura di polizia idraulica con la notifica dell'Atto di cui sopra (riportato nell'All. A), a cui è seguita la richiesta dei canoni arretrati con nota del 05/12/2023 con prot. n. 0552595;
- ai fini degli adempimenti necessari per il rilascio del provvedimento finale il richiedente dovrà regolarizzare la posizione contabile con il pagamento degli arretrati, dove è stato richiesto anche il canone intero per il 2023;
- le opere sono consentite ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) in quanto rete dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;
- sarà necessario indicare come prescrizione che il mantenimento della condotta è subordinato al regime concessorio del ponte esistente;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono la regolarizzazione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4282 - SIDIT 10182/2023;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella regolarizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Il rilascio della concessione per la condotta esistente è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone che Gesam Reti S.p.A. dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali con le suddette interferenze è di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che Gesam Reti S.p.A. ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute in data 15/01/2024 con nota Prot. 0019779 e in data 19/02/2024 con nota Prot. n. 0118382:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale canone 2024;
- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione;
- € 134,40 (euro centotrentaquattro/40) quale imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. **DI RILASCIARE** a Gesam Reti S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Nottolini 32, nel Comune di Lucca (LU), con codice fiscale 01581890462, la concessione di porzione di area appartenente al Demanio idrico dello stato, per la regolarizzazione di una condotta esistente di rete gas in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso delle Cavine (cod. TN39191), sita in via di Castiglioncello, nel Comune di Lucca (LU), descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati all'istanza pratica idraulica n. 4282- SIDIT 10182/2023;
2. **DI AUTORIZZARE** il mantenimento delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A850;

3. DI DISPORRE che il mantenimento delle opere sia sottoposto alle prescrizioni individuate in narrativa;
4. DI STABILIRE che la concessione della suddetta porzione di area, avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al richiedente tramite pec;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Natura Procedimento giuridico e estremi Atto
14fec6a435f0b6a6b05bcbfd28a6ae4da20fab4a595413715cf4ed16fe4856d5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6714 - Data adozione: 29/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3608 - SIDIT 4015/2023.

Voltura della Concessione idraulica approvata con Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008 per l'attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso Ducaia (TN 38611), in Loc. S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007410

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103” così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA la pratica idraulica n. 1071 SER approvata con Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008, rettificata con Determina Provincia di Lucca n. 168 del 08/05/2009, con la quale è stata rilasciata la concessione idraulica per l’attraversamento del corso d’acqua denominato Fosso Ducaia (TN 38611), in Loc. S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca (LU) alla Società Pegaso 95 S.r.l. con sede legale in Località Tei 6/d Altopascio– P.IVA 01250910476;

CONSIDERATO che in data 31/05/2021 è stato dato seguito, mediante atto rep. 112407 e registrato a Lucca in data 09/06/2021 al n. 4282 Serie 1T, ad una compravendita della proprietà interessata

dalla concessione di cui sopra da parte dei nuovi proprietari indicati nell'All. A, facente parte integrante e sostanziale del presente Atto;

VISTA l'istanza di voltura di concessione idraulica, pervenuta con nota n. Prot. 0436302 del 15/11/2022, con cui i nuovi proprietari intendono ufficializzare il subentro alla concessione sopra richiamata;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere la voltura di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Ducaia (TN 38611), in Loc. S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca (LU) relativa all'attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, in prossimità dell'area identificata catastalmente nel Foglio 121 Particella 5128 del Comune di Lucca (LU);

CONSIDERATO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica n. 3608 – SIDIT n. 4015/2023;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare la scadenza delle concessione al 22/05/2027 come da Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008, rettificato con Determina Provincia di Lucca n. 168 del 08/05/2009, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 19/02/2024 tramite bonifico su IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto all'imposta di bollo su domanda da € 16,00 (euro sedici/00) mediante marca da bollo con Id.01230648647338 in data 19/02/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0080758 del 15/02/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per la voltura della Concessione, di effettuare il versamento di € 112,00 (euro centododici/00) quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni previste per la concessione oltre ad € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo da assolvere per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/02/2024 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Regione Toscana di:

- € 112,00 (euro centododici/00) per deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) avente Id n. 01230648647327 del 19/02/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI VOLTURARE ai soggetti richiedenti, indicati nell'All. A, facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, la concessione rilasciata precedentemente con Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008, rettificata con Determina Provincia di Lucca n. 168 del 08/05/2009, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Ducaia (TN 38611), in Loc. S. Angelo in Campo nel Comune di Lucca (LU) relativa all'attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, in prossimità dell'area identificata catastalmente nel Foglio 121 Particella 5128 del Comune di Lucca (LU) relativamente alla Pratica idraulica 3608 – SIDIT n. 4015/2023 ;
2. DI DISPORRE che la presente Voltura di Concessione sia sottoposta alle prescrizioni individuate con Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008, rettificata con Determina Provincia di Lucca n. 168 del 08/05/2009;
3. DI STABILIRE che la concessione è accordata fino al 22/05/2027 come da Determina della Provincia di Lucca n. 216 del 23/05/2008, rettificata con Determina Provincia di Lucca n. 168 del 08/05/2009;
4. DI STABILIRE che la concessione è sottoposta alle clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'anno 2024 è pari a € 112,00 (euro centododici/00) e per gli anni successivi è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana ed è da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto subentrante tramite invio pec;
6. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici/fiscali richiedenti

49a05aec6eb9ab4827956c22e7fbab533ea20fcdd704d223385a4d85fb9dd04a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6719 - Data adozione: 28/03/2024

Oggetto: Pratica SiDIT N. 9790-2023 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche da una sorgente ubicata in località Podere La Moiana nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007592

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l'anno 2023”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana prot. n. 476921 del 18/10/2023, la Azienda Agricola richiedente la concessione, così come identificata nel Disciplinare allegato al presente Decreto, ha fatto richiesta di concessione per derivazione acque sotterranee da una sorgente ubicata in località Podere La Moiana nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI) – Pratica SiDIT n. 9790-2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque sotterranee, sottoscritto dalla Azienda Agricola richiedente la concessione in data 20/03/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- la sorgente è ubicata in località Podere La Moiana nel Comune di Castiglione d’Orcia (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. 3 P.lla 45 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1710002 Y= 4768349);
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione d’Orcia (SI) e non sono pervenute opposizioni;

- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per le attività connesse alla vinificazione, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- la ditta ha richiesto una portata media di 0,009 l/sec, con picco massimo di 0,083 l/sec. ed un volume annuo stimato di 284 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota n. 10643 del 23-11-2023, ha espresso parere favorevole al prelievo.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Azienda Agraria richiedente la concessione, così come identificata nel Disciplinare (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque sotterranee da una sorgente ubicata in località Podere La Moiana nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), su terreno distinto in catasto dal Fg. 3 P.la 45 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1710002 Y= 4768349), come indicato nella planimetria allegata all'istanza, Procedimento Sidit 9790/23;
2. di concedere il prelievo ad uso agricolo per una portata media di 0,009 l/sec, con picco massimo di 0,083 l/sec. ed un volume annuo stimato di 284 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 84,23 salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente Provvedimento di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f9a1011d7209c21c4b7de9961a611e6f2699b9c70aac83afa99b18f8324cf645



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6722 - Data adozione: 29/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4055 - SIDIT 798/2024.

Concessione idraulica per la regolarizzazione del guado in attraversamento e con occupazione di area demaniale del Fiume Serchio (TN25666-TN25634-TN25747), ad uso cantieristico per passaggio automezzi, sito in loc. Pedone a Ponte all'Ania, nei Comuni di Galliciano (LU) e Barga (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007562

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 55 del 11/07/2023: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103" così come modificata dalla D.G.R.T. n. 1061 del 11/09/2023;

VISTA l’istanza di concessione idraulica acquisita agli atti di questo Settore con nota Prot. n.

0329957 del 06/07/2023, perfezionata con nota Prot. n. 0354014 del 20/07/2023, presentata dalla Società F.LLI TURICCHI S.r.l., con sede legale in Barga (LU), frazione di Ponte all'Ania, via Pedone - C.F. 01128360466, e dalla Società DEL DEBBIO S.p.A., con sede legale in Lucca (LU), frazione di S. Marco, via del Brennero 1040/M - C.F. 00146220462, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca al n. 550: relazione tecnica, documentazione fotografica, planimetria guado, sezione guado, planimetria generale e dichiarazione di compatibilità idraulica;

RISCONTRATO che i richiedenti hanno versato € 116,00 (euro centosedici/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 06/07/2023 ed ha assolto all'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) id. n. 01200140306294 del 09/03/2023, e per il presente atto con marca da bollo id. n. 01200140306283 del 09/03/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata all'ottenimento della richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis del REG. 60/R/2016 del guado in attraversamento del Fiume Serchio, sito in loc. Pedone, che collega le sponde del corso d'acqua tra i comuni di Galliciano (LU) e Barga (LU);

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del Fiume Serchio, per la regolarizzazione del guado in attraversamento e con occupazione di area demaniale del Fiume Serchio (TN25666-TN25634-TN25747), ad uso cantieristico per passaggio automezzi, sito in loc. Pedone a Ponte all'Ania, nei Comuni di Galliciano (LU) e Barga (LU);

PREMESSO CHE a seguito degli accertamenti di polizia idraulica nel febbraio 2023, è stato accertato la realizzazione del guado in difformità all'autorizzazione rilasciata, di cui al D.D. n. 3475 del 24/02/2023 e, pertanto, con D.D. n. 11566 del 31/05/2023 è stata revocata la concessione in essere;

RICHIAMATA la comunicazione agli atti di questo Settore del 06/07/2023 prot. n. 0329951 con richiesta formale di regolarizzare le occupazioni di area demaniale in essere, a seguito degli accertamenti di polizia di idraulica, ns. rif. pratiche V201 – V324 – V325 – V329, il tecnico incaricato dichiara che la lunghezza complessiva del guado, misurata tramite rilievo strumentale, è di 594 m, di cui 80 m il guado e 514 m la strada di percorrenza;

PRESO ATTO che è previsto il mantenimento del guado di 80 m così realizzato:

- lato Barga con la posa di elementi scatolari in cls posti su due file con dimensioni di 3,50 m x 2,10 m (h), profondo 1,10 m;
- lato Galliciano con la posa di elementi scatolari in cls posti su due file con dimensioni di 3,50 m x 2,10 m (h), profondo 1,10 m;
- area centrale con la posa di 5 tubi in acciaio con DN 100;
- il fondo è realizzato con materiale presente in luogo, con spessore variabile da 100 cm a 250 cm, sovrapposto con uno strato di misto stabilizzato di 20 cm;
- all'estremità del guado di 80 m sono installate una sbarra carrabile per lato che impediranno l'accesso in caso di allerta meteo;

RICHIAMATA la nota del 23/11/2023 con prot. n. 0532902, il tecnico riferisce che a seguito delle precipitazioni verificatosi nel mese di novembre 2023, la piena del Fiume Serchio ha rimosso il guado, e considerato che il guado era stato precedentemente autorizzato, ha richiesto

l'autorizzazione ad iniziare i lavori per riposizionare il materiale e ripristinarlo, pertanto con nota Prot. n. 0536855 del 24/11/2023 è stata rilasciata un'autorizzazione preventiva ai lavori di ripristino nelle more della definizione del provvedimento finale;

DATO ATTO che per le difformità di cui alle pratiche V201 – V324 – V325 – V329, in data 17/08/2023 con nota Prot. n. 0390740 sono state richieste le indennità di occupazione senza titolo, e con nota Prot. n. 0398637 del 28/08/2023 sono pervenute le ricevute di pagamento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono il mantenimento delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4055-SIDIT 798/2024;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che per il mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- È fatto assoluto divieto di transito e di occupazione del guado esistente a seguito di emissione di allerta meteo severa con codice giallo, arancio o rosso, per la zona di allertamento S1 Serchio-Garfagnana-Lima di cui alla Delibera n. 395 del 07/04/2015;
- Le opere realizzate nel tratto di 80 m del guado (scatolari in cls e tubi in acciaio), in caso di allerta meteo severa con codice arancio e rossa, dovranno essere rimosse prima del sopraggiungere dell'evento di piena

PRESCRIZIONI GENERALI:

ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone che i concessionari dovranno corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione dell'area demaniale ammonta ad € 3.102,40 (euro tremilacentodue/40), importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che i concessionari hanno ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute in data 23/11/2023 con nota Prot. n. 0532902 e 0532961:

- € 3102,40 (euro tremilacentodue/40) quale canone per l'anno 2023;
- € 3102,40 (euro tremilacentodue/40) quale deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione tramite polizza fideiussoria;
- € 1.551,20 (euro millecinquecentocinquantuno/20) quale imposta regionale per l'anno 2023;
- € 606,43 (euro seicentosei/43) di spese di registrazione considerato che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
- € 116,89 (euro centosedici/89) quali obblighi ittigenici ai sensi della L.R. 7/2005;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. DI RILASCIARE alla Soc. F.LLI TURICCHI S.r.l., con sede legale in Barga (LU), frazione di Ponte all'Ania, via Pedone - C.F. 01128360466, e alla Soc. DEL DEBBIO S.p.A., con sede legale in Lucca (LU), frazione di S. Marco, via del Brennero 1040/M - C.F. 00146220462, la Concessione di porzione di area appartenente al Demanio idrico dello Stato, per la regolarizzazione del guado in attraversamento e con occupazione di area demaniale del Fiume Serchio (TN25666-TN25634-TN25747), ad uso cantieristico per passaggio automezzi, sito in loc. Pedone a Ponte all'Ania, nei Comuni di Galliciano (LU) e Barga (LU), descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati all'istanza relativa alla Pratica idraulica n. 4055-SIDIT 798/2024;
2. DI AUTORIZZARE il mantenimento delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca al n. 550;
3. DI DISPORRE che il mantenimento delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
4. DI STABILIRE che la Concessione della suddetta porzione di area, avrà la durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 3102,40 (euro tremilacentodieci/40), che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE il presente atto ai richiedenti tramite pec al tecnico incaricato, e ai Comuni di Galliciano (LU) e Barga (LU);
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6723 - Data adozione: 28/03/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R.T. 60/R/2016. PRATICA SIDIT n.350/2024. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la "Sistemazione idraulica del fosso degli Alzi - Lotto funzionale n. 2" - allargamento della sezione del ponte - in loc. Marina di Campo nel Comune di Campo nell'Elba (LI). Richiedente: Comune Campo nell'Elba (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007590

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessio-

ni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. del 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

PREMESSO:

- che il Comune di Campo nell’Elba, con sede legale in Piazza Dante Alighieri n.1, Marina di Campo (LI), C.F., 82001510492, con nota assunta al Protocollo regionale n. 0122158 del 19/03/2021, ha indetto una Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990, convocata in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione idraulica del rio degli Alzi Lotto Funzionale 2”;

- che questo Settore, nel rendere il proprio contributo in sede di Conferenza dei servizi, ha riscontrato l’occupazione delle aree del demanio idrico mediante il ponte c.a. sul fosso Alzi;

- che questo Settore, in relazione alla Conferenza dei servizi di cui sopra, chiamato a esprimersi sul progetto mediante parere in linea idraulica connesso al rilascio dell’autorizzazione idraulica/concessione ai sensi del R.D. 523/1904, dell’art. 3 della L.R. 41/2018 e del D.P.G.R. 60/2016 ha evidenziato che la documentazione acquisita non consentiva il rilascio in tale sede della concessione per l’utilizzo del demanio idrico ed ha ravvisato pertanto la necessità che il Comune di Campo nell’Elba acquisisse la sopra citata concessione prima dell’inizio dei lavori;

- che questo Settore con la nota prot. n. 0376627 del 29/09/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto in argomento per le competenze inerenti gli aspetti autorizzativi di cui al R.D. 523/1904, alla L.R. 41/2018 ed alla L.R. n.80/2015;

- che, con Determinazione n.143 del 06/10/2021 dell’area Tecnica LL.PP. e Ambiente del Comune di Campo nell’Elba, avente ad oggetto: “ Conferenza dei Servizi Decisoria - verbale di determinazione di conclusione della conferenza dei servizi ex art. 14 bis legge 241/1990 Sistemazione idraulica del Rio degli Alzi - lotto funzionale 2”, il Comune di Campo nell’Elba ha approvato il relativo intervento nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte, così come riportato nel sopra citato verbale;

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 80/2015, presentata dal Comune di Campo nell’Elba per la “Sistemazione idraulica del fosso degli Alzi - Lotto funzionale n. 2” -

allargamento della sezione del ponte - in loc. Marina di Campo, pervenuta con integrazioni atte a renderla accoglibile il 04/09/2023, prot. n. 408032;

DATO ATTO che il progetto prevede l'allargamento della sezione del ponte esistente, in corrispondenza del fosso Alzi, con demolizione e rifacimento dell'opera;

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti dall'Ufficio nei registri sia informatici che cartacei, il suddetto ponte in c.a. preesistente risulta essere privo di titolo concessorio;

PRESO ATTO che anche il soggetto richiedente ha dichiarato che il ponte risulta essere non concessionato, con la nota assunta al protocollo n.0408032 in data 04/09/2023;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare un'indennità per ciascun anno di occupazione, di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che, con nota n. 0059404 del 30/01/2024, questo Settore ha avviato il procedimento dando contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 40 del Regolamento;

PRESO ATTO che la concessione per il nuovo ponte è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo" del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione idraulica richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato, è che è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione e dell'autorizzazione idraulica, rilevano i seguenti elaborati, pervenuti in data 03/11/2023 con P.e.c. prot. n.0419088:

- REL A. Relazione generale;
- REL B Aggiornamento verifica idraulica Alzi;
- REL B Relazione idraulica;

- REL B.1. Relazione geologica;
- Tav C1 Inquadramento _plan attuale e progetto _profilo long;
- TAV M.1 Planimetria Catastale;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole senza ulteriori prescrizioni, rilasciato da questo Settore in data 29/12/2023 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel disciplinare di concessione che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovranno ottemperare alle seguenti specifiche prescrizioni impartite da questo Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico del 29/12/2023:

- dovrà essere garantito il raccordo graduale delle scogliere con le sezioni naturali a monte e a valle della passerella, in modo da evitare fenomeni di erosione e repentini passaggi di geometria delle sezioni;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini imbibiti e loro pertinenze idrauliche;
- in caso di avviso di criticità – Allerta Meteo - codice giallo/ o arancione /rosso per rischio rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore - emesso dal Centro Funzionale Regionale, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere sgombrato il tratto di argine e di alveo interessato dai lavori, da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il transito sulla sommità arginale e il libero deflusso delle piene;

- il ripristino delle aree interessate dal passaggio dei mezzi e dai lavori dovrà avvenire previo accordo con il personale regionale;
 - a conclusione dei lavori dovranno essere inviati a questo Settore gli atti di approvazione del collaudo dell'opera;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorioli dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
15. qualora si renda necessario da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;
16. di rispettare le prescrizioni tecniche ulteriori indicate nel parere rilasciato da questo Settore e specificatamente richiamate nella Determinazione n. 143 del 06/10/2021 dell'area Tecnica LLPP. e Ambiente del Comune di Campo nell'Elba, citata in narrativa:
- il soggetto richiedente dovrà mantenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;
 - dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'Ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
 - durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sulle opere idrauliche. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tali operazioni;

- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso previo accordo con lo scrivente settore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione.

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, possono essere rinnovate, anche distintamente, una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della loro scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per i rinnovi delle singole autorizzazioni e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento l'atto autorizzatorio, oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, le singole autorizzazioni decadono, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a

quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e con-

dizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito Decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n.70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota prot. n.0087245 del 07/02/2024, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro 934,78 (euro novecentotrentaquattro/78) a titolo di indennità pregresse 2019-2023, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento per il ponte esistente;
- versamento importo di € 16,83 (euro sedici/83) a titolo di indennità extracontrattuale per l'occupazione di fatto perpetuata nel primo mese dell'anno in corso;
- versamento importo di € 148,13 (euro centoquarantotto/13) a titolo canone 2024 dovuto per il ponte oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, l'importo del canone, da considerarsi quale acconto, parametrato a quello dovuto per l'anno 2023 in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 5 "Guadi, ponti e viadotti per pubblica utilità", 5.1 "Enti pubblici", e considerata altresì la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad euro € 161,60 (euro centosessantuno/60), di cui il Concessionario ha corrisposto € 148,13 (euro centoquarantotto/13), equivalenti a quanto dovuto per le 11 mensilità spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da febbraio a dicembre dell'anno in corso, 2024);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (indennità ai sensi art. 40 del Regolamento, indennità extracontrattuali, prima annualità canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0087245 del 07/02/2024 richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella-Allegato B del D.P.R n. 642/1972;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Campo nell'Elba, C.F., 82001510492, con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 1 – Marina di Campo (LI), della concessione per la “Sistemazione idraulica del fosso degli Alzi - Lotto funzionale n. 2”, allargamento della sezione del ponte carrabile in cemento armato, in località Marina di Campo, Campo nell'Elba (LI);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa ed agli atti di questo Settore;

3. di autorizzare la demolizione del ponte esistente secondo il progetto presentato e richiamato in narrativa nel rispetto delle prescrizioni all'uopo impartite;

4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di concessione;

6. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dell'Ente stesso, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6845 - Data adozione: 02/04/2024

Oggetto: Pratica SIDIT n. 105414/2020 (ex 6170/2010). Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di acqua pubblica per uso civile da un pozzo ubicato nel comune di Scarlino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007668

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024".

VISTA la concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Scarlino, località Vallicella, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014 dalla Provincia di Grosseto ad uso igienico assimilato per irrigazione spazi verdi e antincendio alla ditta Global Tourist s.r.l. (C.F. 01182710531) proprietaria del Campeggio Vallicella all’interno del quale ricade la concessione - Pratica SIDIT n. 105414/2020 (ex 6167/2010)

preso atto che:

- con verbale di assemblea repertorio 24805 del 29/10/2018 la Global Tourist s.r.l. conferisce il Campeggio Vallicella di sua proprietà alla Vallicella Glamping Resort s.r.l., unitamente ai beni mobili ed immobili che costituiscono l’azienda;
- con atto repertorio 35739 del 30/10/2018 la Vallicella Glamping Resort s.r.l. viene ceduta alla Tourist management International Holding s.r.l. che pertanto risulta proprietaria del terreno sul quale insiste la concessione in parola;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/10/2022 n.379453 presentata dall’amministratore unico della Tourist management International holding s.r.l., attuale proprietaria della ditta Vallicella Glamping Resort s.r.l. (C.F. 01640970537) con la quale viene chiesta la variazione di titolarità della concessione sopra indicata;

dato atto che:

- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal disciplinare n. 1869 allegato alla determinazione dirigenziale n. 3446/2014, di accettare tutti gli obblighi e condizioni in esso contenuti e che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista dalla concessione, ivi quantificato in una portata massima di 2,2 l/s e che il volume annuo richiesto è di 2.350 mc/anno;
- la ditta Vallicella Glamping Resort s.r.l. ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 19/02/24 il deposito cauzionale stabilito in € 285,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla ditta Vallicella Glamping Resort s.r.l. la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Scarlino, località Vallicella, ad uso civile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014 dalla Provincia di Grosseto alla ditta Global Tourist s.r.l. (C.F. 01182710531) - Pratica SIDIT n. 105414/2020 (ex 6167/2010);

CONSIDERATO CHE:

- ferma restando la portata di acqua massima prevista in concessione, il volume annuo di prelievo richiesto è di 2.350 mc/anno, pari ad una portata media di 0,07 l/s
- la durata della concessione originaria è stabilita in 10 anni a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale n. 3446/2014 e pertanto fino al 10/11/2024;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla ditta Vallicella Glamping Resort s.r.l. (C.F. 01640970537), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014 dalla Provincia di Grosseto alla ditta Global Tourist s.r.l. (C.F. 01182710531) proprietaria del Campeggio Vallicella all'interno del quale ricade la concessione - Pratica SIDIT n. 105414/2020 (ex 6167/2010);
2. di stabilire che la ditta Vallicella Glamping Resort s.r.l. subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione rilasciata con rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,2 litri al secondo, una portata media annua di 0,7 l/s litri al secondo per un volume massimo di 2.350 metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 10/11/2024, come da scadenza della concessione originaria;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 285,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 19/02/2024;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 3446 del 11/11/2014;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6849 - Data adozione: 02/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 10251/2023 (Proc. n. 12636/2023) - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) del fosso degli Ontani (TS50357), in località Bagnore nel comune di Santa Fiora (GR) e autorizzazione per uno scarico di acque reflue chiarificate provenienti dal depuratore. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007675

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

PRESO ATTO che con nota trasmessa dall'Autorità Idrica Toscana in data 09/10/2023, con prot. n. 14030, acquisita agli atti con prot. n. 461278 del 09/10/2023, è stata convocata, ai sensi della L.241/1990 e dell'art. 22, comma 1 della L.R.69/2001, la conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo di adeguamento funzionale della fossa Imhoff a servizio dell'impianto di depurazione della frazione di Bagnore, nel comune di Santa Fiora, presentato da Acquedotto del Fiora;

PRESO ATTO che con nota del 06/12/2023, Prot. n. 554000, lo scrivente Settore ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi in progetto aventi rilevanza ai fini del R.D. 523/1904, consistenti nell'attraversamento in subalveo del fosso degli Ontani e nell'adeguamento dello scarico delle acque reflue depurate (Cod. Sfisr03 scarico imhoff Bagnore);

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 167 del 15/12/2023, con il quale si prende atto della determinazione di conclusione positiva della suddetta conferenza dei Servizi;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Tavola di progetto (planimetrie ubicative, piante, sezioni e documentazione fotografica);

PRESO ATTO che il progetto prevede l'adeguamento funzionale della fossa Imhoff a servizio dell'impianto di depurazione della frazione di Bagnore nel comune di Santa Fiora, con la realizzazione di un nuovo depuratore a fanghi attivi;

DATO ATTO che, per la realizzazione di quanto sopra, il corso d'acqua fosso degli Ontani (TS50357) sarà interessato dalle seguenti lavorazioni:

- adeguamento dello scarico di acque reflue chiarificate provenienti dal depuratore in progetto tramite condotta in PVC DN250;
- realizzazione di un attraversamento in subalveo (metodologia T.O.C.) con n. 3 tubi camicia di varie dimensioni contenenti rispettivamente: tubazione di fognatura, tubazione di acque-dotto e linea elettrica;

PRESO ATTO che lo scarico oggetto del suddetto intervento di adeguamento è stato regolarizzato ai sensi della L.R. 50/2021 con decreto dirigenziale n. 25756 del 28/12/2022, con rilascio della relativa concessione demaniale con validità fino al 31/12/2040;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fosso degli Ontani (TS50357), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 320150), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 4425 del 04/01/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;

- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisori, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LO SCARICO:

- che le caratteristiche delle acque di scarico rientrino nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria;
- sarà cura del richiedente provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso.
- la parte terminale della condotta in PVC, in prossimità dello sbocco nel Fosso degli Ontani, non dovrà risultare sporgente rispetto al profilo della sponda rivestita con i materassini Reno.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed

eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima diciannove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) ammonta ad € 268,80, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone 2024 per l'importo di € 268,80;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024 per l'importo di € 134,80, pari al 50% del canone;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (mod. F23 presso banca Monte dei Paschi di Siena del 11/01/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per un attraversamento in subalveo (tip. 11) del fosso degli Ontani (TS50357), in località Bagnore nel comune di Santa Fiora (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 28/02/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 la realizzazione del suddetto attraversamento e l'adeguamento dello scarico di acque reflue chiarificate (Cod. SFISR03) provenienti dal depuratore in progetto, nella frazione di Bagnore nel comune di Santa Fiora (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire gli interventi suddetti ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

8173eb1a8c5fa323164cde2e05502fe87335a358bfa08110cea7a51793a5a158

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 10251/2023 (Proc. n. 12636/2023) – Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) del fosso degli Ontani (TS50357), in località Bagnore nel comune di Santa Fiora (GR) e autorizzazione per uno scarico di acque reflue chiarificate provenienti dal depuratore. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6860 - Data adozione: 02/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 573/2024 (proc. n. 869/2024) - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) - Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4) nel corso d'acqua privo di denominazione (TS45618) affluente del fosso Banditela, in località il Giardino - Caldana nel comune di Gavorrano. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007879

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, in seguito “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 con la quale si stabilisce che per l'annualità 2022 l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n° 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTO l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

VISTA l’istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche “il Richiedente”), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 412406 del 28/10/2022, con allegata la dichiarazione asseverata, resa in formato digitale, per l’occupazione individuata con lo specifico codice di scarico GAVDE01;

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni inoltrate dal Richiedente si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico dell’opera sopra indicata;

VISTA la nota del 25/11/2022 prot. n. 457385, con la quale questo Settore ha comunicato ad Acquedotto del Fiora che lo scarico denominato GAVDE01 ricade in prossimità dell’area protetta IT51A0008 e pertanto il rilascio della concessione è subordinato all’acquisizione del nulla osta della struttura regionale competente, ai sensi della L.R. 30/2015;

VISTA la nota prot. n. 45617 del 26/01/2024 con la quale Acquedotto del Fiora dichiara di aver verificato, dopo aver effettuato ulteriori controlli, che lo scarico GAVDE01 non ricade all’interno di alcuna area protetta, né nelle sue vicinanze, in quanto esso è ubicato a oltre 900 metri dal sito IT51A0008;

ACCERTATO che il corso d’acqua privo di denominazione (TS45618) affluente del fosso Banditela, riportato nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che lo scarico oggetto della presente concessione viene individuato distintamente nell’allegato “A” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra nella fattispecie prevista dall’art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 50/2021 (“scarichi acque reflue”) e dell’art. 2, lett. c), dell’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell’art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'opera asseverata, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r. 80/2015, del Regolamento 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4) dovuto per il corrente anno ammonta ad € 224,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che, nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul presente atto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Grosseto in data 12/03/2024);

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 08/03/2024 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 a titolo canone concessorio relativo all'annualità 2022 e € 224,00 a titolo canone concessorio relativo all'annualità 2023 sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 219,10 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone (di cui € 107,10 per il 2022 e € 112,00 per il 2023), sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto delle dichiarazioni asseverate così come descritto in narrativa e di conseguenza di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione per uno scarico acque reflue urbane (tip. 6.4), nel corso d'acqua privo di denominazione (TS45618) affluente del fosso Banditela, in località il Giardino – Caldana nel comune di Gavorrano, distintamente individuato nell'allegato al presente decreto (allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, contenente sia l'elaborato cartografico;
3. di stabilire che la concessione ha durata di diciannove anni a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi della L.R. 50/2021, e che il canone di concessione è pari a € 224,00 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 e ss.mm.ii., soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento sino alla scadenza della presente concessione, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare atto che il presente decreto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/04/1986 n. 131;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

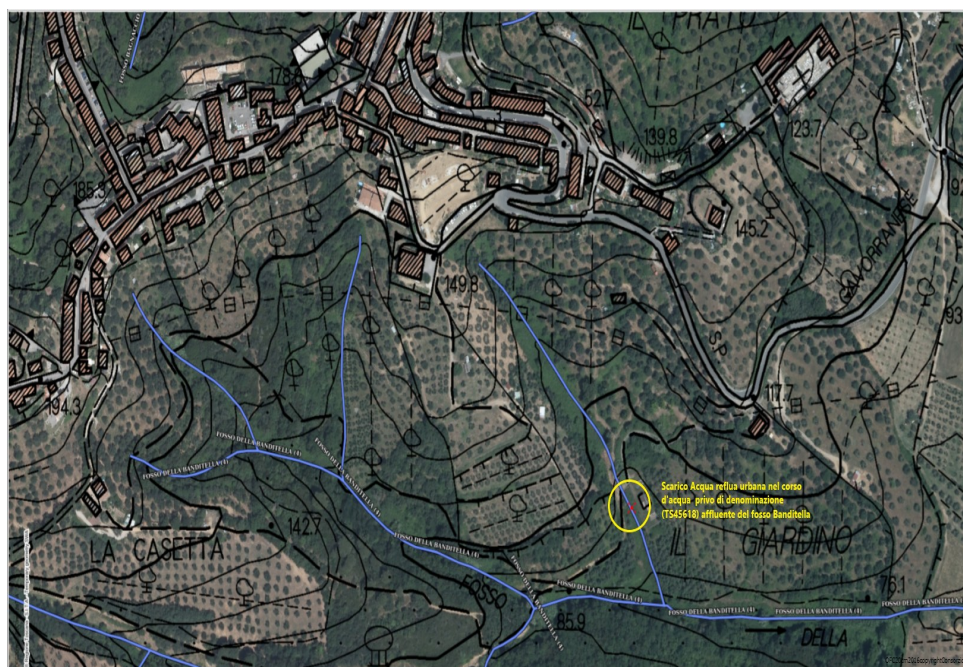
A

Cartografia

782e714b41cba51d0fedbd27a6685b922d9aee3a46ebb841595398d8891cd52e

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 573/2024 (proc. n. 869/2024) - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. c) – Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con uno scarico di acque reflue urbane (tip. 6.4) nel corso d'acqua privo di denominazione (TS45618) affluente del fosso Banditela, in località il Giardino – Caldana nel comune di Gavorrano. Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6865 - Data adozione: 28/03/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 134409/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Casetta Citerni nel Comune di Scarlino (GR) per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007600

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024";
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 01/06/2023 n. 252778 dalla Etrusco Ittica s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesta la concessione da un pozzo per la derivazione di acqua pubblica per uso civile nel Comune di Scarlino (GR) - Pratica SIDIT 134409/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal richiedente il 22/03/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Casetta Citerni individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio 12 particella 159;
- il volume annuale è di 750 (settecentocinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1 litro al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,02 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato, i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare, (allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Scarlino (GR), in Loc. Casetta Citeri individuata catastalmente al Foglio 12 particella 159, ad uso civile senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 134409/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1 (uno) litri al secondo, una portata media annua di 0,02 (zero virgola zero due) litri al secondo per un volume massimo di 750 (settecentocinquanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) consecutivi e continui dalla data del provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e4b6ff01abf4bead66d97cc2c00883a2b13ca08ebe9ec5ac199c22aba5206bf0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6872 - Data adozione: 02/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 728/2023 - Concessione di area demaniale di mq 168, adibita a discarica R.U. (tip. 2.5), in località Le Porte nel comune di Isola del Giglio (GR).
Concessionario: Comune di Isola del Giglio (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007663

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni

da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

VISTA la convocazione della conferenza di servizi indetta dal Comune di Isola del Giglio, pervenuta a quest'Ufficio con la nota prot. reg. n. 272768 del 07/07/2022;

DATO ATTO che gli interventi proposti riguardano la progettazione definitiva-esecutiva della bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica R.U. in località Le Porte, Comune di Isola del Giglio, come da elaborati tecnici allegati alla nota sopra citata.

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il progetto allegato alla nota suddetta, sono i seguenti:

- Relazione tecnica generale,
- Corografia alla scala 1:10000,
- Inquadramento su ortofoto e CTR,
- Planimetria generale dello stato attuale e di progetto,
- Sezioni dello stato di progetto,
- Documentazione fotografica dello stato attuale;

ACCERTATO che nell'area d'intervento è presente una superficie di 168 mq di demanio acque non particellato, adiacente alle particelle 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 68 del Foglio 45 del comune di Isola del Giglio;

RITENUTO che l'occupazione oggetto della presente concessione sia compatibile, sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. n. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VISTA la nota prot. reg. n. 367989 del 28/09/2022 con la quale questo Settore ha espresso un parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, previo rilascio di una concessione demaniale ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi n. 323/2023 del 09/01/2023, acquisito agli atti regionali con prot. n. 13313 del 10/01/2023, con il quale il Comune di Isola del Giglio approva il progetto definitivo-esecutivo con le prescrizioni e condizioni formulate dai vari Enti;

VERIFICATO che il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica R.U. comporta la regolarizzazione dell'utilizzazione demaniale senza titolo di un'area di 168 mq ai sensi dell'art. 40 del Regolamento 60/R/2016, che prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'art. 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area demaniale oggetto della presente concessione;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa con protocollo n. 179190 del 12/04/2023 e la successiva nota di protocollo n. 556051 del 7/12/2023, con la quale gli oneri concessori sono stati rideterminati alla data di invio della stessa;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere,;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di anni diciannove, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per l'uso per pubblica utilità di un'area demaniale (tip. 2.5) ammonta a € 224,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art.

29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione non è dovuto ai sensi del comma 4bis dell'art. 31 del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata, ha provveduto al versamento di € 1.408,53 (importo comprensivo di interessi legali) a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale dal gennaio 2018 al termine del 2023, e provvederà al versamento degli oneri concessori dovuti per l'anno in corso su richiesta inviata dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al comune di Isola del Giglio, con sede legale a Isola del Giglio (GR), Via Vittorio Emanuele 2, C.F. 82002270534, la concessione di area demaniale di mq 168 non particellata, adiacente alle particelle 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 68 del Foglio 45, adibita a discarica R.U. (tip. 2.5), in località Le Porte nel comune di Isola del Giglio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato A);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

15279779cb4a44acd31cab0d204ffa281ac09e58a6c5b4354c052c37491f0051

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 728/2023 - Concessione di area demaniale di mq 168, non particellata, adiacente alle particelle 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 68 del Foglio 45, adibita a discarica R.U. (tip. 2.5), in località Le Porte nel comune di Isola del Giglio (GR). Concessionario: Comune di Isola del Giglio (GR).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6877 - Data adozione: 28/03/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 108055/2020 (ex PC 106/2). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Bruna in Località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007642

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la L.R. n. 48 del 28/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024"
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”.

VISTA la Concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 11/01/1999 al richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in Località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR);

VISTA l’istanza acquisita al prot. della Regione Toscana n. 1755 del 07/01/2009, del richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesto il rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR) – Pratica SIDIT 108055/2020 (ex PC 106/2);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal richiedente in data 18/03/2024, allegato al presente atto sotto la lettera “A” e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare – Sede di Grosseto;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), Pesca nelle acque interne – Sede di Grosseto;

VISTO il parere di VEXA;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo viene effettuato dal corso d'acqua denominato Fiume Bruna (Coordinate Gauss Boaga - EPSG 3003 - X 1666834.73 - Y 4747812.45) in località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR) in corrispondenza del ponte Rigone, attraverso una vasca di calma in calcestruzzo dalla quale le acque confluiscono in un canale derivatore attraverso due paratoie a battente e da questo, attraverso un cunicolo sotterraneo, sottopassano l'argine del Fiume Bruna per portare l'acqua emunta ai terreni da irrigare;
- il richiedente ha chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 195,0 (centonovantacinque virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 88,15 (ottantotto virgola quindici) litri al secondo, per un volume annuo di 2.780.000,00 (duemilionesettecentottantamila virgola zero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000 ma, in virtù delle caratteristiche del prelievo richiesto e data la prossimità di Aree protette, il Settore competente ha ritenuto di procedere con la richiesta di attivazione della Valutazione appropriata;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante sostanziale della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), il rinnovo con variante non sostanziale e voltura della Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna in località Braccagni-Acquisti nel Comune di Grosseto (GR), nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza (Coordinate Gauss Boaga - EPSG 3003 - X 1666834.73 - Y 4747812.45), Pratica SIDIT 108055/2020 (ex PC 106/2);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 195,0 (centonovantacinque virgola zero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 88,15 (ottantotto virgola quindici) litri al secondo, per un volume annuo di 2.780.000,00 (duemilionesettecentottantamila virgola zero) metri cubi, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal richiedente in data 18/03/2024 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto sotto la lettera "A", facente parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la concessione è accordata dal primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto;

5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente, in data 18/03/2024;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge"

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

746eadf1184fc185e235bf0f13d6580246d641d5ea9d322bdf63a6c516bcb01e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6895 - Data adozione: 28/03/2024

Oggetto: RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i.
Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montepulciano (SI), Località Podere Saccagnino, per uso agricolo, rilasciata dalla Provincia di Siena con provvedimento di concessione n. 16 del 07/01/2014.
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 12745/2023-847/2016 (Codice locale n. RIN001_PC0000904SI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007602

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 22/12/2023 al numero protocollo 0583591 la richiedente impresa agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di rinnovo di derivazione di acqua pubblica tramite un pozzo ubicato nel Comune di Montepulciano (SI), Località Podere Saccagnino, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 37, particella n. 52 (ex 4) ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,10 l/s, per un fabbisogno di 3.153,60 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 01/03/2024 la somma di € 88,81 (*euro ottantotto virgola ottantuno centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000063 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa agricola, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 37, particella n. 52 (ex 4) in Comune di Montepulciano (SI), Località Podere Saccagnino per uso agricolo, per una portata media di 0,10 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Siena con provvedimento di concessione n. 16 del 07/01/2014 e pertanto con nuova scadenza fissata al 29/01/2039;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 88,81 (*euro ottantotto virgola ottantuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montepulciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
7b62dafb8456be5c4d426f7b8e30032c94381484c2cbd47ecab658217b317ce4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6901 - Data adozione: 02/04/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 74643/2020, Procedimento 4471/2023, Pozzo ID. 13058. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007821

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0226838 del 16/05/2023, presentata dalla ditta “Tenuta Vergaia Società Agricola S.r.l.”, C.F./P.Iva: 01825090499, con sede legale in Via Goffredo Mameli n. 5, cap. 50131 - Firenze (FI), (come subentro alla istanza di concessione della ditta Oltremare S.R.L. C.F.01633910490, protocollo n. 0379890 in data 06/10/2022), per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 13058, ubicato su terreno di proprietà della società richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Bibbona (LI) al foglio di mappa n. 6 part. n. 16, in località Casetta delle Tane, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (trattamenti fitosanitari per area a vigneto) per un quantitativo totale di 12 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 74643/2020, Procedimento 4471/2023;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;
- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione, pari ad € 16,00 con con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT88Z0760102800001020546857 in data 05/10/2022;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 200,00 con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 04/10/2022;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2023 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 15 dicembre 2023, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, comprensivo di contributo idrografico per un importo totale pari ad euro nove/08 (€ 9,08) con versamento effettuato con bonifico bancario sul c/c della Regione Toscana IT41 X0760102800001031581018, in data 19/12/2023; per l'anno in corso e successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro ottantatre/80 (€ 83,80) con versamento effettuato con bonifico bancario, sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800 001031581018 in data 19/12/2023;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01220690717168 del 22/12/2023;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01220690717179 del 22/12/2023;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 22/03/2024 dal legale rappresentante e Amministratore Unico della ditta "Tenuta Vergaia Società Agricola S.r.l.", C.F./P.Iva: 01825090499, con sede legale in Via Goffredo Mameli n. 5, cap. 50131 - Firenze (FI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 22/03/2024 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta “Tenuta Vergaia Società Agricola S.r.l.”, C.F./P.Iva: 01825090499, con sede legale in Via Goffredo Mameli n. 5, cap. 50131 - Firenze (FI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 13058, ubicato su terreno di proprietà della società richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Bibbona (LI) al foglio di mappa n. 6 part. n. 16, in località Casetta delle Tane, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso agricolo (trattamenti fitosanitari per area a vigneto) per un quantitativo totale di 12 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 74643/2020, Procedimento 4471/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 22/03/2024 dal legale rappresentante e Amministratore Unico della ditta “Tenuta Vergaia Società Agricola S.r.l.”, C.F./P.Iva: 01825090499, con sede legale in Via Goffredo Mameli n. 5, cap. 50131 - Firenze (FI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente: “Tenuta Vergaia Società Agricola S.r.l.”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a7dbcf1d16571836d0c36bca9d99819de73eff3ae030447f3ddba1e1e86b90e4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6930 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n. 2013, pratica SIDIT n.91889/2020. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del torrente Verde (codice TN3325), occupate da una condotta in sub alveo, nel comune di Pontremoli (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007749

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l’istanza di concessione inviata da Italgas Reti SpA, p.Iva: 10538260968 con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto: “*Attraversamento torrente Verde con condotta gas*”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0158705 il 04.05.2020, perfezionata con pec del 06.05.2020 (prot. n.0163569) con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma del tecnico iscritto all’Albo degli

ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 974: relazione tecnica, corografia, catastale, piano quotato, documentazione fotografica;

RISCONTRATO che il richiedente ha ottemperato al pagamento:

-degli oneri istruttori (100,00€) in data 29.04.2020, sul c/c n. 1031575820

-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, assolta in modo virtuale (aut n.25/09 BV del 14.01.2009);

-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il presente decreto, con marca da bollo che ha l'id 01201195123417 e la data del 26.03.2024,

DATO ATTO che alla pratica è stato assegnato il codice locale n. 2013, pratica SIDIT n.91889/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n.23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del torrente Verde (TN3325), nel Comune di Pontremoli (MS), in corrispondenza di via del Seminario e via della Cresa, a ovest del centro storico, occupate da un attraversamento in sub-alveo della condotta gas, ubicata parallelamente al Ponte della Cresa/del Seminario (fg. 160/A part. 345 e fg 161 part. 215);

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le porzioni di aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica idraulica n. 2013, pratica SIDIT n.91889/2020);

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta delle porzioni di aree demaniali, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

-il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

il Concessionario si obbliga:

-ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni di aree in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni di aree oggetto di concessione;

-a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, di durata e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.G.R. 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del D.P.G.R. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;

c) opere difformi da quanto asseverato; prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle porzioni di aree e al ripristino dei luoghi;

-nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;

per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che Italgas Reti S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana € 268,80, importo ridotto del 20%, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. 60/R/2016 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 2/1971 che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che con pec 13/04/2023 (prot. 0181258), al fine di rilasciare la concessione delle porzioni di aree demaniali suddette, sono stati chiesti alla suddetta società, i seguenti importi, le cui ricevute sono state trasmesse il 26/03/2024 (prot. 0191471):

€ 839,47 (canone demaniale anni 2021-2022-2023),

€ 394,35 (imposta regionale anni 2021-2022-2023),

RISCONTRATO che in data 21/10/2020 Italgas Reti S.p.a. ha versato € 536,36 di deposito cauzionale, di cui all'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura, nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a Italgas Reti SpA, p.Iva: 10538260968 con sede legale a Torino in Largo Regio Parco n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del torrente Verde (TN3325), nel Comune di Pontremoli (MS), in corrispondenza di via del Seminario e via della Cresa, a ovest del centro

storico, occupate da un attraversamento in sub-alveo della condotta gas, ubicata parallelamente al Ponte della Cresa/del Seminario (fg. 160/A part. 345 e fg 161 part. 215); ;

-di stabilire che la suddetta concessione ha la durata di anni 19, a decorrere dalla data del presente atto, verso il pagamento del canone demaniale annuale di € 268,80, importo che verrà aggiornato/modificato, in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana;

-di disporre che la gestione delle porzioni di aree sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

-di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6935 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 50/2021. Pratica n. 4409, pratica Sidit n.700/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fosso di Dita (TN17336), occupate da una linea acquedottistica, in località Ponte Vecchio, nel Comune di Fivizzano (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007759

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza presentata da GAIA S.p.A., di seguito denominata “concessionario”, C.F./P.IVA 01966240465, con sede legale in via G. Donizetti n. 16 a Pietrasanta (LU), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 115214 il 16/02/2024, perfezionata con pec del 04/03/2024 (prot. n. 149357), alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico incaricato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca al n. 2144: relazione tecnica con estratti cartografici e documentazione fotografica, TAV. 1- corografia generale con inquadramento percorso condotta acquedottistica, TAV. 3 planimetria e profilo altimetrico stato di progetto, TAV. 4 particolari costruttivi, TAV. 9 stato attuale – stato di progetto pianta e sezione dell'attraversamento;

RISCONTRATO che GAIA S.p.A. ha versato i seguenti importi:

- € 100,00 di oneri istruttori su c/c p. n. 1031575820 intestato a Regione Toscana
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, assolta in maniera virtuale con autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 tramite pagamento all'Agenzia delle Entrate
- € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente atto, assolta in maniera virtuale con autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 tramite pagamento all'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da una linea acquedottistica, in acciaio DN32, in attraversamento del Fosso di Dita TN 17336 (Fosso di Otrà nel catastrale), in località Ponte Vecchio, nel Comune di Fivizzano (MS), che verrà sostituita con una nuova condotta di adduzione in GHISA DN150, posata lungo il tracciato della SP 10 e, in prossimità del corso d'acqua, passerà interrata nell'intercapedine presente tra il piano stradale e il manufatto di copertura esistente;

VISTA la nota del tecnico incaricato da GAIA S.p.a. trasmessa per pec il 04/03/2024 e protocollata con n. 0149357 nella quale viene dichiarato che la condotta è esistente, che non risulta ricompresa nell'elenco di cui alle Tabelle A e B dell'Allegato 1 alla L.R. 50/2021 e che l'intervento in progetto è compatibile idraulicamente, ai sensi dell'art. 3 c. 5 lettere a), b), c), d) e) L.R. 41/2018;

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta delle porzioni di aree demaniali, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate le porzioni di aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali porzioni di aree, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica idraulica n. 4409 - pratica SIDIT n.700/2024);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del 01/01/2022, in applicazione della L.R. 50/2021, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che, nella gestione delle porzioni di aree, dovranno essere osservate le prescrizioni che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, compren. di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

-il rilascio della concessione per l'attraversamento, è condizionato al regime concessorio delle condutture di regimazione del corso d'acqua, pertanto, qualora le stesse dovessero essere rimosse o adeguate anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate, a totale onere della società richiedente la concessione;

-la tubazione in progetto dovrà essere adeguatamente staffata al manufatto esistente, in modo da non costituire pericoli e intralci; dovranno essere previste due valvole di interruzione fornitura acqua, una all'inizio e una alla fine del tratto coperto, in caso di eventuali interventi e/o modifiche al manufatto di copertura esistente;

PRESCRIZIONI GENERALI

-l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

-con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

-il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

-ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

-a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, di durata e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.G.R. 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del D.P.G.R. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) opere difformi da quanto asseverato; prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi;

-nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario; per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che Gaia S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana € 268,80, importo ridotto del 20%, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. 60/R/2016 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 2/1971 che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto in data 14/03/2024 al versamento, a favore della Regione Toscana, dei seguenti importi, trasmessi con nota del 18/03/2024 prot. n. 0175252:

€ 268,80 canone anno 2024

€ 134,40 imposta regionale per l'anno 2024

€ 1.310,84 indennità di occupazione per gli anni 2019 -2020- 2021-2022-2023 + interessi legali

€ 398,99 imposta regionale per gli anni 2021-2022-2023 + interessi legali;

RISCONTRATO che in data 22/03/2024 GAIA S.p.a. ha versato € 268,80 di deposito cauzionale, di cui all'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura, nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1-di rilasciare a GAIA. S.p.A., C. F./P.IVA 01966240465, con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da una linea acquedottistica, in acciaio DN32, in attraversamento del Fosso di Dita TN 17336 (Fosso di Otr nel catastale), in località Ponte Vecchio nel Comune di Fivizzano (MS), che verrà sostituita con una nuova condotta di adduzione in GHISA DN150 posata lungo il tracciato della SP 10 e, in prossimità del corso d'acqua, passerà interrata nell'intercapedine presente tra il piano stradale e il manufatto di copertura esistente;

2-di prendere atto delle dichiarazioni asseverate dal tecnico incaricato da GAIA. S.p.A. e, di conseguenza, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015, i lavori necessari per la sostituzione della condotta e meglio descritti e rappresentati negli elaborati sopra elencati, allegati all'istanza (pratica idraulica n. 4409, pratica Sidit n.700/2024);

3-di stabilire che la suddetta concessione ha la durata di anni 19, a decorrere dal 01/01/2022, in applicazione della L.R. 50/2021, verso il pagamento del canone demaniale annuale di € 268,80, importo che verrà aggiornato/modificato, in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana;

4-di disporre che la gestione delle porzioni di aree e la realizzazione dei lavori siano sottoposte alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5-di dare atto che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

7-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6944 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. P. Capannone, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 5327/2022 - Procedimento SIDIT n° 7325/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007914

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 21/12/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 497504 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. P. Capannone, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 88 dalla particella n. 68, per uso agricolo per una portata media di 0,65 (zerovirgolasessantacinque) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 116,45, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente di cui all'Allegato A ha sottoscritto il Disciplinare (All. B), allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. P. Capannone, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 88 dalla particella n. 68, per uso agricolo, per una portata media di 0,65 (zerovirgolasessantacinque) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2024, il canone è stabilito nella misura di € 87,34;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A

35500_All. A
3de8e4a536d69d79c76904ab7291e520c4b846f54e07a515b1a65d1184e32be9
- B

35500_All. B
749be8cbb0236a04ef69581ab33b4167398d7cbd087db220ff6c903c7c4f565d

Richiedente:

Zheng Lihong



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6945 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 1167/2024-4156/2016; Codice locale n. 4500. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Pian di San Marziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007777

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 15-02-2024 al numero protocollo 0112066 il richiedente SOCIETA' AUTOTRASPORTI MONTEFELTRO S.A.M. S.R.L., con sede legale in VIA LOMBARDIA, Cesena, C.F. 00138930409, ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Pian di San Marziale nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 53, particella n. 96 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0.06 l/s, per un fabbisogno di 1892 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 28/03/2024 la somma di € 204,33 (*euro duecentoquattro virgola trentatré centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800

001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di integrazione cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente SOCIETA' AUTOTRASPORTI MONTEFELTRO S.A.M. S.R.L., con sede legale in VIA LOMBARDIA ,Cesena, C.F. 00138930409 il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 53, particella n. 96 in Comune di Colle di Val d'Elsa, Località Pian di San Marziale per uso CIVILE per una portata media di 0.06 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Siena con Disposizione Dirigenziale n. 261 del 02/03/2009) per 15 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 02/03/2044;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 265,41; (*euro duecentosessantacinque virgola quarantuno centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Colle di Val d'Elsa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

41233f7b16da35e284c4ad916b17be140064f869677d4b9d5cce108b961be2fc

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6981 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 334/D. Pr. SIDIT n. 5104. Richiedente: Rifinizione R.G.B. S.r.l

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007387

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n 371058 in data 01/08/2023, la ditta Rifinizione R.G.B. S.r.l ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Bologna in Comune di Prato (PO) per uso produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 24 dalla particella n. 146, per una portata media di 0,95 litri al secondo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Rifinizione R.G.B. S.r.l, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Bologna in Comune di Prato (PO) per uso produzione beni e servizi nel terreno individuato nel foglio catastale n. 24 dalla particella n. 146, per una portata media di 0,95 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 2.965,78;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

334D DISCIPLINARE

be644f6316f4855d42eeddbf4b68dae73e7ce99440f0922430d883ec744fe5e8

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6986 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 8046/2019 (Proc.8169/2019) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo in Località San Donato nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007917

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 48 del 29/12/2023 "Legge di stabilità per l'anno 2024".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 29/10/2019 prot. 401700 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località San Donato nel Comune di Orbetello per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 8046/2019 (Proc.8169/2019);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dal richiedente il 21/03/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località San Donato individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 21 particella 224;
- il volume annuale è di 38000 (trentottomila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 11 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 1,2 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR) Località San Donato, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 21 particella 224, Pratica SIDIT n. 8046/2019 (Proc.8169/2019);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 11 (undici) litri al secondo e una portata media annua di 1,2 (uno virgola due) litri al secondo per un volume massimo di 38000 (trentottomila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

5983dd6c91f784b7118ba789e45d7208916027c87d9056c408819e191929ba4d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6993 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R.T. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 9360/2023 - Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per tre attraversamenti sotterranei del corso d'acqua censito nel reticolo idrografico con il codice identificativo "TC 19051", nel comune di Piombino (LI) località "Montegemoli". Richiedente ASA S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007954

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art. 22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle Delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

CONSIDERATA la richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, presentata dalla società A.S.A. S.p.A., Azienda Servizi Ambientali S.P.A., P.IVA/C.F. :01177760491, con sede legale in Via Del Gazometro n. 9 nel comune di Livorno (LI), per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei del corso d’acqua privo di toponimo e censito nel reticolo idrografico con il codice identificativo “TC 19051”, per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto consiste nella posa in opera con scavo a cielo aperto di n. 3 tubazioni, di cui n.2 condotte di acqua industriale in De400 - controtubo De630 Pead - e n.1 condotta di acqua potabile in De160 - controtubo De315 Pead di acquedotto- in attraversamento sotterraneo del corso d’acqua sopra citato e realizzazione di difesa spondale con rivestimento in pietrame della sezione d’alveo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore”;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto comportano sommovimento del fondo alveo ed interruzione del corpo idrico e pertanto sono soggetti all’adempimento degli obblighi ittogenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. n. 699/2020;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

-Prot.0324818_2023_All.1 GC - Relazione Attraversamento Fosso TC19051;

-Prot.0324818_2023_Tav.1GC - Attraversamento Fosso TC19051;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell’art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno relativo agli interventi oggetto di concessione, favorevole con prescrizioni, rilasciato da questo Settore in data 22/12/2023 a seguito d’istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel Disciplinare di concessione allegato al presente decreto, che qui di seguito;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, sia specificate nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite da questo Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico del 22/12/2023:

- il richiedente dovrà ripristinare la sezione d'alveo e il rivestimento di sponda senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua, in continuità con la sezione, a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione degli attraversamenti interrati, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente così come previsto per gli attraversamenti sotterranei;

- prima di dare inizio ai lavori di scavo, della posa in opera della condotta e del successivo ripristino dello stato dei luoghi (rinterro e massicciata in pietrame), il richiedente dovrà accertarsi che le previsioni meteorologiche non prevedano pioggia, almeno per tutta la durata prevista delle lavorazioni;

- in caso di allerta o di previsioni meteorologiche avverse il richiedente dovrà immediatamente ripristinare lo stato dei luoghi;

6. durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà altresì ottemperare alle seguenti specifiche prescrizioni, concernenti la tipologia e le modalità esecutive del rivestimento di sponda, impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico del 22/12/2023:

- le sponde dovranno essere protette contro l'erosione utilizzando una biostuoia antierosiva in fibre naturali, realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene (o analoghe), di una massa organica costituita da fibre di paglia e di cocco;

- la biostuoia dovrà essere posata fissandola sulla scarpata con idonei picchetti, in ragione di n. 2 o più picchetti per metro quadrato, per garantirne stabilità e aderenza sino ad accrescimento del cotico erboso. I teli contigui saranno sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili, compattate, regolarizzate e rifilate in modo tale da garantire il più possibile l'aderenza della biostuoia al profilo del terreno;

- il rivestimento dovrà essere abbinato ad una semina o idrosemina. Il fondo dovrà essere ripristinato utilizzando lo stesso materiale proveniente dallo scavo, opportunamente compatto e regolarizzato;
 - il rivestimento spondale dovrà essere esteso a monte e valle dello scavo per almeno 3 metri;
7. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
8. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
9. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
10. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
11. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
12. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
13. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
14. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
15. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
16. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica relative alle opere oggetto di concessione che alla realizzazione del parallelismo:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
 - le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno quindici (15) giorni e quella di fine lavori entro sessanta (60) giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'Allegato A, Disciplinare di concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n.0182770 in data 21/03/2024;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che, con nota n. 0025316 del 17/01/2024, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro € 806,40 (euro ottocentosei/40) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per i quattro attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;

- versamento dell'importo di € 806,40 (euro ottocentosei/40) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, pertanto, l'importo annuale dovuto per i tre (n.3) nuovi attraversamenti sotterranei calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato

A punto 11 “Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti” e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 806,40 (euro ottocentosei/40);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d’istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s’impegna, così come previsto dall’articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l’Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell’importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell’art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 31/01/2024 a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l’anno 2024, l’importo di € 403,20 (euro quattrocentotre/20);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall’Amministrazione Regionale, come un’eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell’impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 02/02/2024, il richiedente ha assolto in modo virtuale l’obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione dell’allegato Disciplinare per via telematica, ai sensi dell’art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall’art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell’Agenzia dell’Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che in data 02/02/2024, il richiedente ha assolto in modo virtuale l’obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall’art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell’Agenzia dell’Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

VISTO l’Allegato A , Disciplinare di concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n.0182770 in data 21/03/2024, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della

Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A. Azienda Servizi Ambientali S.P.A., P.IVA/C.F. : 01177760491, con sede legale in Via Del Gazometro n. 9 nel comune di Livorno (LI), della concessione per occupazione di area demaniale mediante realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei del corso d'acqua privo di toponimo e censito nel reticolo idrografico con il codice identificativo "TC 19051", nel comune di Piombino (LI) località "Montegemoli";
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l'allegato A Disciplinare di Concessione, , redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n.0182770 in data 21/03/2024;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4;
6. di dare atto che le autorizzazioni di cui al presente atto sono rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A Disciplinare di concessione approvato al punto 4. presso i competenti Uffici Finanziari;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n.. 45/R.;
9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

All.A Disciplinare Sidit 9360-23

c1e52d46b4de4d1ae47056577f562d475f01922c66f4a8608c4fc8c627264009



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7028 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 799/2024-422792/2020; Codice locale n. 4039. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Reggello, Località Leccio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007774

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici"; VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 05-02-2024 al numero protocollo 0080720 il richiedente TORRE SGR S.P.A., con sede legale in VIA BARBERINI, Roma, C.F. 08750411004, ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Reggello, Località Leccio nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 43, particella n. 523 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0.039 l/s, per un fabbisogno di 1226.4 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente aveva già versato in occasione del rilascio della concessione originarie una somma adeguata a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n.

1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente TORRE SGR S.P.A., con sede legale in VIA BARBERINI, Roma, C.F. 08750411004, il rinnovo della concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 43, particella n. 523 in Comune di Reggello, Località Leccio per uso CIVILE per una portata media di 0.039 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16588 del 22/10/2018 per 5 anni, fino al 31/12/2023 e pertanto con nuova scadenza fissata al 31/12/2028;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 260,46; (*euro duecentosessanta virgola quarantasei centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Reggello;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

d6ea86d946211763bbab60c8eec5a789054e170c65db42524d03e426e41bf9d4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7042 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, D.P.G.R. 42/R/2018, D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 9149/2023 - Procedimento 11148/2023. Subentro nella titolarità di Concessione su Demanio Idrico per "Immissione di acque reflue depurate nel fiume Arno tramite fossa campestre denominata Fosso del Crocifisso provenienti da civili abitazioni nel comune di Calcinaia".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007906

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e n. 190/2012;

PREMESSO che in data 25/05/2020 con Decreto dirigenziale n. 7479 questa Amministrazione ha rilasciato per la durata di 9 anni, con decorrenza dal 25/05/2020, al Concessionario originario la concessione per l'immissione nel Demanio idrico, Fiume Arno, di acque reflue depurate, provenienti da civili abitazioni poste in Via Vicaresse nel Comune di Calcinaia (PI), attraverso una fossetta campestre esistente, denominata Fosso del Crocifisso, senza esecuzione di opere nell'ambito demaniale, in corrispondenza del confine tra le particelle n. 680, di proprietà del Concessionario, e n. 48 di altro proprietario, del foglio 4 C.T.;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 435961 in data 22/09/2023, il soggetto subentrante di cui all'Allegato A, ulteriormente identificato nel Disciplinare di Concessione Allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione, ex pratica sidit n. 86367/2020;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 60/2016, è ammissibile il subentro da parte del nuovo proprietario nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6 sopra citato, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, trattandosi di una concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 60/R/2016, non è stato necessario attivare la procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 04/03/2024 è stato sottoscritto dal nuovo concessionario il nuovo Disciplinare di Concessione Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento 60/R/2016, contenente gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione al 25/05/2029, come stabilito dal precedente Decreto di concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone per l'annualità 2023 viene determinato in euro 257,00 (duecentocinquantesette/00) ai sensi della D.G.R.T. n. 1555/2022 allegato A punto 11;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali specificate nel Disciplinare di Concessione firmato in data 04/03/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare ad un'annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot. n. 0479690 del 20/10/2023:

- euro 257,00 (duecentocinquantesette/00) a titolo di deposito cauzionale ed euro 733,33 (settecentotrentatre/33) a titolo di canone per gli anni 2021-2022-2023 mediante bonifico sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 01031581018, in data 04/03/2024;
- euro 123,17 (centoventitre/17) a titolo di imposta regionale sulle concessioni statali demaniali ANNO 2022, mediante bonifico sul conto corrente postale IBAN IT41X0760102800001031581018 in data 04/03/2024;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente decreto mediante F23 in data 04/03/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

DECRETA

1. di approvare il subentro del soggetto di cui all'Allegato A, ulteriormente identificato nel Disciplinare di Concessione Allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto, nella titolarità della Concessione, rilasciata con Decreto dirigenziale n. 7479 del 25/05/2020, per l'immissione nel Demanio idrico, Fiume Arno, di acque reflue depurate provenienti da civili abitazioni poste in Via Vicarese nel Comune di Calcinaia (PI) attraverso una fossetta campestre esistente, denominata Fosso del Crocifisso, senza esecuzione di opere nell'ambito demaniale, in corrispondenza del confine tra le particelle n. 680, di proprietà del Concessionario, e n.48 di altro proprietario, del foglio 4;
2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 25/05/2029 di cui al Disciplinare di Concessione, Allegato B, firmato in data 04/03/2024;
3. di approvare il Disciplinare di Concessione Allegato B, conservato agli atti di questo Ufficio, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 04/03/2024;
4. che il canone annuo di concessione è pari a euro 257,00 (duecentocinquantesette/00) e potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
7. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *ALL.A nominativo Sidit 9149-2023*
0cde4b2e8afe9567d46e900d5fd845ad4ad3d74c231f90bc2a86258feb3fe4cf
- B* *All.B Disciplinare Sidit 9149-23*
5bd92d664f403a2c2460377c24b08cd419268dd7303b79d60732889b23111cd0

Allegato A

Oggetto: Nominativo Richiedente di cui alla Pratica Sidit 9149/2023 Procedimento 11148/2023.

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 42/R/2018, D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 9149/2023 – Procedimento 11148/2023. Subentro nella titolarità di Concessione su Demanio Idrico per “Immissione di acque reflue depurate nel fiume Arno tramite fossa campestre denominata Fosso del Crocifisso provenienti da civili abitazioni nel comune di Calcinaia”.

Richiedente: Condominio Via Vicarese 51

Delegato: Geom. Antonelli Alessio (amministratore)

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7048 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R.T. n. 80/2015 e D.P.G.R.T. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 218/2024 - Richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di tre attraversamenti sotterranei del corso d'acqua "Fosso Cornia Vecchia", località Svincolo SS398 - SP Base Geodetica, nel Comune di Piombino (LI). Richiedente ASA S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007958

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art. 22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

CONSIDERATA la richiesta di concessione di area demaniale, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R.T. n. 80/2015, presentata dalla società A.S.A. S.p.A., Azienda Servizi Ambientali S.p.A., P.IVA/C.F. : 01177760491, con sede legale in Via Del Gazometro n. 9 nel comune di Livorno (LI), per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei del corso d’acqua “Fosso Cornia Vecchia”, in località Svincolo SS398 – SP Base Geodetica, nel Comune di Piombino (LI), per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

CONSIDERATO che l’intervento è parte integrante del progetto di Anas S.p.A. per la realizzazione dello svincolo tra la SS398 Val di Cornia e la SP della Base Geodetica ed è relativo alla risoluzione delle interferenze create dalla nuova infrastruttura stradale di penetrazione al Porto di Piombino con i sottoservizi esistenti gestiti da ASA S.p.A.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore”;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto comportano sommovimento del fondo alveo ed interruzione del corpo idrico e pertanto sono soggetti all’adempimento degli obblighi ittigenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. n. 699/2020;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborato grafico, cartografia CTR e catastale;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell’art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno relativo agli interventi oggetto di concessione, favorevole con prescrizione, rilasciato da questo Settore in data 18/12/2023 a seguito d’istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate sia nel Disciplinare di concessione allegato al presente decreto, che qui di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, sia specificate nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alla seguente prescrizione impartita da questo Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenuta nel rapporto istruttorio tecnico del 18/12/2023:

- gli attraversamenti sotterranei del corso d'acqua "Fosso Cornia Vecchia" dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa e delle linee guida più aggiornate sulle tecnologie trenchless, al fine di non perturbare l'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati dallo sviluppo del tracciato di progetto nel sottosuolo del corso d'acqua sopra indicato e delle pertinenze idrauliche dello stesso;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica relative alle opere oggetto di concessione che alla realizzazione del parallelismo:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno quindici (15) giorni e quella di fine lavori entro sessanta (60) giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto statuito nell'Allegato A, Disciplinare di concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n.0183062 in data 21/03/2024;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

VISTO che, con nota n.0036951 del 23/01/2024, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 806,40 (euro ottocentosei/40) a titolo di prima annualità del canone concessorio dovuto per i tre attraversamenti sotterranei oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 806,40 (euro ottocentosei/40) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, pertanto, l'importo annuale dovuto per i tre (3) nuovi attraversamenti sotterranei calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 806,40 (euro ottocentosei/40);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0036951 del 23/01/2024 richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 16/02/2024 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento della imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per la sottoscrizione dell'allegato Disciplinare per via telematica, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

DATO ATTO che, in data 16/02/2024, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente atto, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

VISTO l'Allegato A Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n. 0183062 in data 21/03/2024, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto e il disciplinare ad esso allegato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., P.IVA/C.F. : 01177760491, con sede legale in Via Del Gazometro n. 9 nel comune di Livorno (LI), della concessione per occupazione di area demaniale mediante realizzazione di tre nuovi attraversamenti sotterranei del corso d'acqua "Fosso Cornia Vecchia", località Svincolo SS398 – SP Base Geodetica- nel Comune di Piombino (LI)
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare l'allegato A Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T n.194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/03/2024 ed acquisito al protocollo con il n. 0183062 in data 21/03/2024;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4;
6. di dare atto che le autorizzazioni di cui al presente atto sono rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A Disciplinare di concessione, approvato al punto 4, presso i competenti Uffici Finanziari;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n.. 45/R.;
9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A All.A Disciplinare Sidit 218-2024
e9a07fe5ffe3885200ece5477891d9964cf06329bf26de2ad49be86ea07c495f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7067 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 3824, Sidit n. 1260/2024. Concessione ed autorizzazione idraulica per la ricostruzione e l' esercizio di un elettrodotto MT, interrato in cavi elettrici sotterranei (15000V), denominato "CONTRONERIA", in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua, nelle località di Gombereto, Colletto ed aree limitrofe, nel Comune di Bagni di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007816

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0145793 il 22/03/2023, presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Siena al n. 733: n. 5 schede interferenze (relazione tecnica, estratti cartografici, sezione, foto) e dichiarazione di compatibilità;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato € 75,00 (settantacinque/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 20/03/2023 ed ha assolto all'imposta di bollo sia per l'istanza che per il presente atto in maniera virtuale, tramite versamento con F24 del 20/03/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata presentata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, che verranno occupate dalle seguenti interferenze:

-Interferenza n. 1 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Rio Refubbri (TN26902) nel Comune di Bagni di Lucca, loc. Madonna di Refubbri – Coord. Gauss Boaga X=1628922,38241877 e Y=4875547,89066469, nell'area identificata catastalmente partita speciale acque vicino fg. 100-101 part. 17-75;

-Interferenza n. 2 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN27085) nel Comune di Bagni di Lucca, loc. Guzzano–Coord. Gauss Boaga X=1628807,98276997 e Y=4875237,0445563, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 100 part. 57partita speciale acque vicino fg. 100 part. 57;

-Interferenza n. 3 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN27235) nel Comune di Bagni di Lucca, loc. Scardiglia–Coord. Gauss Boaga X=1628671,23444846 e Y=4875027,03891507, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 100 part. 97;

-Interferenza n. 4 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN27303) nel Comune di Bagni di Lucca, loc. Scardiglia–Coord. Gauss Boaga X=1628600,33463719 e Y=4874945,25102109, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 100 part. 97;

-Interferenza n. 5 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN27542) nel Comune di Bagni di Lucca, loc. Scardiglia–Coord. Gauss Boaga X=1628500,91953576 e Y=4874854,14373768, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 100 part. 116;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la ricostruzione della linea aerea nel tratto compreso tra l'S1 (Cabina n.287334) e l'S21, sostituendo i sostegni che, a seguito della posa del nuovo cavo, non saranno più idonei in termini di prestazione a resistere alle sollecitazioni indotte dal nuovo conduttore. Nella campata relativa al'S21 e la Cabina n.553407 (S22), è già presente un doppio cavo precordato ad elica visibile, pertanto, in questo tratto, saranno eseguiti solamente i nuovi collegamenti elettrici e collocato un nuovo sezionatore isolato in SF6, unitamente al palo esistente (S21) che risulta idoneo e riutilizzabile. Inoltre, lungo la dorsale, è presente un cavo di bassa tensione posato sulla stessa palificata dell'elettrodotto esistente, nel tratto compreso tra il picchetto

S2 ed il picchetto S7, che verrà ricollocato anche sui nuovi sostegni in sostituzione di quelli esistenti;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua interessato dai lavori ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi, dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere

addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio, senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese, i luoghi alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone che E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali con le suddette interferenze è di € 457,80, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 03/01/2024 (prot. 0003379):

€ 457,80 di canone per l'anno 2023;

€ 457,80 di deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione;

€ 228,90 di imposta regionale per l'anno 2023;

€ 2.132,26 di indennità di occupazione senza titolo delle porzioni di aree demaniali per gli anni dal 2018 al 2022;

€ 433,01 di imposta regionale per gli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per la ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto MT, interrato in cavi elettrici sotterranei (15000V), denominato "CONTRONERIA", in attraversamento aereo dei corsi d'acqua, in narrativa menzionati, nelle località di Gombereto, Colletto ed aree limitrofe, nel Comune di Bagni di Lucca (LU);

-di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica idraulica n. 3824, pratica Sidit n.1260/2024);

-di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 12 mesi e finire entro 36 mesi, dalla data del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi, sempre a partire dalla data del presente decreto e che, superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

-di stabilire che la concessione delle suddette porzioni di aree, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 457,80, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-dare atto che la società richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7069 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. pratica SIDIT n°1273/2024, pratica idraulica n°3493. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del Fosso Tambura (TN19988), per la demolizione e la ricostruzione del Ponte di Vagli, sulla SP50 nel Comune di Vagli (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007918

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di concessione, presentata dalla Provincia di Lucca, di seguito denominata “concessionario”, C.F.80001210469, con sede legale in piazza Napoleone a Lucca, acquisita al protocollo della Regione Toscana il 23/09/2022 con n.362693, perfezionata con pec del 26/03/2024 (prot. n. 0189795), alla quale è stata allegata la seguente documentazione tecnica a firma del tecnico iscritto all'ordine degli ingegneri di Vicenza al n° A1989:

relazione generale, inquadramento generale stato di fatto, viste generali stato di progetto, accessibilità e riferimenti, stato di fatto e demolizioni, fase 1 opere preparatorie e organizzazione di cantiere, demolizione ponte esistente, fase 3 – completamento demolizioni e raccordi, fase 4 – consolidamento sottostrutture, fase5 – nuova costruzione sottostrutture, fase 6 – realizzazione impalcato metallico, fase 7 – completamento sovrastrutture e complementi, fase 8 – finiture e sistemazioni, cronoprogramma, relazione illustrativa, relazione tecnica e di calcolo, relazione geologica, relazione paesaggistica;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n°3493, pratica SIDIT n°1273/2024;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello stato, di pertinenza del Fosso Tambura (TN19988), per la demolizione e la ricostruzione del Ponte di Vagli, sulla SP50 nel Comune di Vagli (LU) (foglio 122-331 mappale 6721-8333 e altri);

PRESO ATTO che il ponte, costituito da tre campate, con una lunghezza complessiva di circa 105 m e un'altezza massima di circa 20 m dalla quota di alveo, sarà realizzato con cassoni in acciaio e soletta superiore in c.a., per una larghezza totale di circa 9,50 metri, organizzati con una corsia a lato protetta, della larghezza netta di 1,50 m e una parte carrabile per il transito dei veicoli di larghezza di 6,50, corsia di 2,75 m e banchina di 0,50 metri;

DATO ATTO che le demolizioni dell'impalcato esistente e delle pile, la ricostruzione delle sottostrutture in calcestruzzo armato, la manutenzione della parte strutturale in calcestruzzo armato da mantenere, la ricostruzione dell'impalcato e delle nuove pile a sostegno dello stesso sono descritte negli elaborati progettuali agli atti del Settore;

ACCERTATA la compatibilità idraulica dell'opera, ai sensi dell' art. 3 della L.R. 41/2018;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal R.D.523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 20 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- è necessario che prima dell'inizio dei lavori, il richiedente la concessione versi il contributo per il ripopolamento ittico previsto dalla L.R. 7/2005 e dalle disposizioni contenute nell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 1636 del 23/12/2019;

PRESCRIZIONI GENERALI

il concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltretutto dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree ed individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle porzioni di aree in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni di aree in concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e delle porzioni di aree demaniali interessate;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento e il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le porzioni di aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di aree;
- c) opere difformi da quanto asseverato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che la Provincia di Lucca dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'utilizzo (n. 5.1 ponti per pubblica utilità – Enti Pubblici) delle porzioni di aree, € 161,60, importo ridotto del 20% che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che la Provincia di Lucca ha corrisposto i seguenti importi (mandati di pagamento n.363/2024 e 750/2024):

€ 161,60 (euro centosessantuno/60) quale canone anno 2024

€ 319,86 (euro trecentodiciannove/86) quale imposta regionale anni 2021, 2022, 2023 con interessi legali e anno 2024

€ 1.095,15 (millenovantacinque/15) indennità pregresse canoni anni dal 2017 al 2023 + interessi legali;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1- di rilasciare alla Provincia di Lucca, C.F.80001210469, con sede legale in piazza Napoleone a Lucca, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello stato, di pertinenza del Fosso Tambura (TN19988), per la demolizione e la ricostruzione del Ponte di Vagli, sulla SP50 nel Comune di Vagli (LU) (foglio 122-331 mappale 6721-8333 e altri) e l'autorizzazione idraulica per i lavori di realizzazione dell'opera;

2- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 19, a decorrere dalla data del presente decreto;

3- di stabilire che la Provincia di Lucca dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'utilizzo (n. 5.1 ponti per pubblica utilità – Enti Pubblici) delle porzioni di aree, € 161,60, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

4- di stabilire che il concessionario debba rispettare gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni individuate in narrativa e alle quali sono vincolate sia la concessione che l'autorizzazione;

5- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6- di stabilire che lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

7- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

8- di trasmettere il presente provvedimento alla provincia di Lucca, tramite pec;

9- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7085 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica Sidit n. 307/2024, pratica idraulica n. 4352. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato a M.T., in attraversamento del corso d'acqua senza nome (codice TN34326) e ricadente in fascia di rispetto del Fosso del Trebbiano (cod. TN34384), sito in via Sant'Andrea, nel Comune di Camaiore (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007922

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 24034 il 16/01/2024, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A., di seguito denominata “concessionario”, con sede legale a Roma (RM), in via Ombrone n. 2, codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1069/A: stralcio planimetrico, estratto catastale, sezioni, planimetria, relazione tecnica, documentazione fotografica, dichiarazione di compatibilità idraulica, oltre a sezione e planimetria integrate in data 05/02/2024 (prot. n.80068);

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 (cento/00) di oneri istruttori sul c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 11/01/2024 ed ha versato l'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99 del 27/10/1999) e per il presente atto (€ 16,00), tramite versamento con F24 del 17/02/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo delle porzioni di un'area, appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, di pertinenza del corso d'acqua senza nome, iscritto nel Reticolo Idrografico, ai sensi della L.R. 79/2012, con codice TN34326, per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato a M.T., sito in via Sant'Andrea, nel Comune di Camaione (LU);

PRESO ATTO che per la realizzazione del nuovo elettrodotto avverrà tramite la trivellazione teleguidata e verranno posati cavi incamiciati in un tubo in PVC con DN 160 mm lungo la percorrenza e in parallelo al Fosso di Trebbiano ed attraverserà in subalveo il corso d'acqua senza nome (TN34326); la linea sarà realizzata, con la tecnica dello spingitubo, a circa 1,50 m di profondità rispetto al fondo alveo e nel tratto di percorrenza disterà oltre 10 m dal Fosso del Trebbiano;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica idraulica il n. 4352 – Pratica SIDIT n. 307/2024;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo

stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi, dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni di area oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle porzioni di area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

DATO ATTO che il canone che E-distribuzione S.p.A. dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni di area demaniale con il suddetto attraversamento è di € 268,80, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione S.p.A. ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 15/02/2024 (prot. 011652):

€ 246,40 quale rateo 11/12 del canone 2024;

€ 268,80 quale deposito cauzionale, richiesto a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione;

€ 123,20 quale imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-Distribuzione S.p.A., la concessione delle porzioni di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato a M.T., descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati all'istanza (pratica idraulica n. 4352, pratica Sidit n. 307/2024) sito in via Sant'Andrea, nel Comune di Camaiore (LU), con attraversamento del corso d'acqua senza nome (codice TN34326);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati dal tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. 1069/A;
3. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi, dalla data del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi, sempre a partire dalla data del presente decreto e che, superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
5. di stabilire che la concessione, delle suddette porzioni di area, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 268,80, che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;
6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;
8. di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7087 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 67882/2020, Procedimento 12156/2023 - Pozzo ID. 12194. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 206099 del 03/05/2023, presentata dalla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 12194, ubicato su terreno di proprietà di un socio della ditta richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Bibbona (LI) al foglio di mappa n. 43 part. n. 314, in località Podere Bologna, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione delle colture praticate dall’azienda e attività agrituristica) per un quantitativo totale di 13.500 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 67882/2020, Procedimento 12156/2023;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come ri-

sulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione, pari ad € 16,00 con con la piattaforma IRIS - MBC0000328 in data 02/05/2023 ;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 100,00 con la piattaforma IRIS - ISA0000121 in data 02/05/2023;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 15 Marzo 2024, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, comprensivo di contributo idrografico per un importo totale pari ad euro novanta/38 (€ 90,38) con versamento effettuato con bollettino postale sul c/c della Regione Toscana n. 1031581018, in data 15/03/2024; per gli anni successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro centocinque/30 (€ 105,30) con versamento effettuato con bollettino postale sul c/c della Regione Toscana n. 1031581018 in data 15/03/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo un totale di € 48,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con n.3 marche da bollo; Identificativo: 01220036804452; Identificativo:01220036804441; Identificativo:01220036804430; tutte in data 19/03/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01220036804429 del 19/03/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 20/03/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 20/03/2024 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare

allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente, identificato con n. 12194, ubicato su terreno di proprietà di un socio della ditta richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Bibbona (LI) al foglio di mappa n. 43 part. n. 314, in località Podere Bologna, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione delle colture praticate dall'azienda e attività agrituristica) per un quantitativo totale di 13.500 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 67882/2020, Procedimento 12156/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 20/03/2024 dal legale rappresentante della ditta richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di precisare che l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il Concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cf7ae7b84860672fb94a963d18583708b4d5e584f9a3688fff1355d27073e4d15

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7089 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1448/2019 (Proc. n. 1782/2024) - Cod. loc. n.1890 (O.I.) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, "Oggetto: Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate sul corso d'acqua, torrente Fossalto, in località Le Piazze, Strada del Palazzone, n.4 - Cetona (SI)". Richiedente: Iwb Italia S.P.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008035

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono

stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103";

PREMESSO che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, ha rilasciato a *Barbanera S.R.L.*, C.F. 01196930521, una concessione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate sul corso d'acqua torrente Fossalto, in località Le Piazze nel comune di Cetona (SI), avente effetti dal 08/09/2017 al 31/12/2026;

VISTA la richiesta di subentro nella concessione sopraindicata, presentata da Iwb Italia S.P.A., con sede legale a Bardolino (VR), Fraz. Calmasino, Loc. Colombara 5, C.F. 01871110233, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 177294 del 15/03/2024;

DATO ATTO che lo scarico di acque reflue depurate di cui al decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017 è individuato nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 178203 del 19/03/2024;

ACCERTATO che le aree assegnate in concessione con il decreto sopraindicato sono rappresentate nell'elaborato cartografico allegato al decreto dirigenziale n.12935 del 08/09/2017;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, sussistano le condizioni per il rilascio del presente decreto di subentro, in considerazione della incorporazione per fusione dell'originario concessionario Barbanera S.R.L. nella società Iwb Italia S.P.A., avvenuta con atto notarile del 05/12/2023 (Repertorio n. 88009, Raccolta n. 19361), agli atti del Settore;

ACCERTATO che l'uso dell'area oggetto del presente subentro è stato conforme agli obblighi di cui all'art. 22 e che, fino alla data di rilascio del presente decreto, i canoni e l'imposta regionale sono stati regolarmente corrisposti;

DATO ATTO che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'anno 2024 per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2), per effetto delle rivalutazioni intervenute, ammonta a € 257,00, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

RITENUTO di confermare come termine della concessione la data del 31/12/2026, già indicata nel decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio del provvedimento di subentro, trasmessa al richiedente con prot. n.184813 del 22/03/2024;

TENUTO CONTO che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata, si è adempiuto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il subentro di Iwb Italia S.P.A., con sede legale a Bardolino (VR), Fraz. Calmasino, Loc. Colombara 5, C.F. 01871110233, nella concessione rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, “Oggetto: Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate sul corso d'acqua, torrente Fossalto, in località Le Piazze, Strada del Palazzone, n.4 - Cetona (SI)”, così come sopra descritto e rappresentato nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare il termine della concessione demaniale al 31/12/2026;
3. di dare atto che gli effetti del subentro decorrono dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

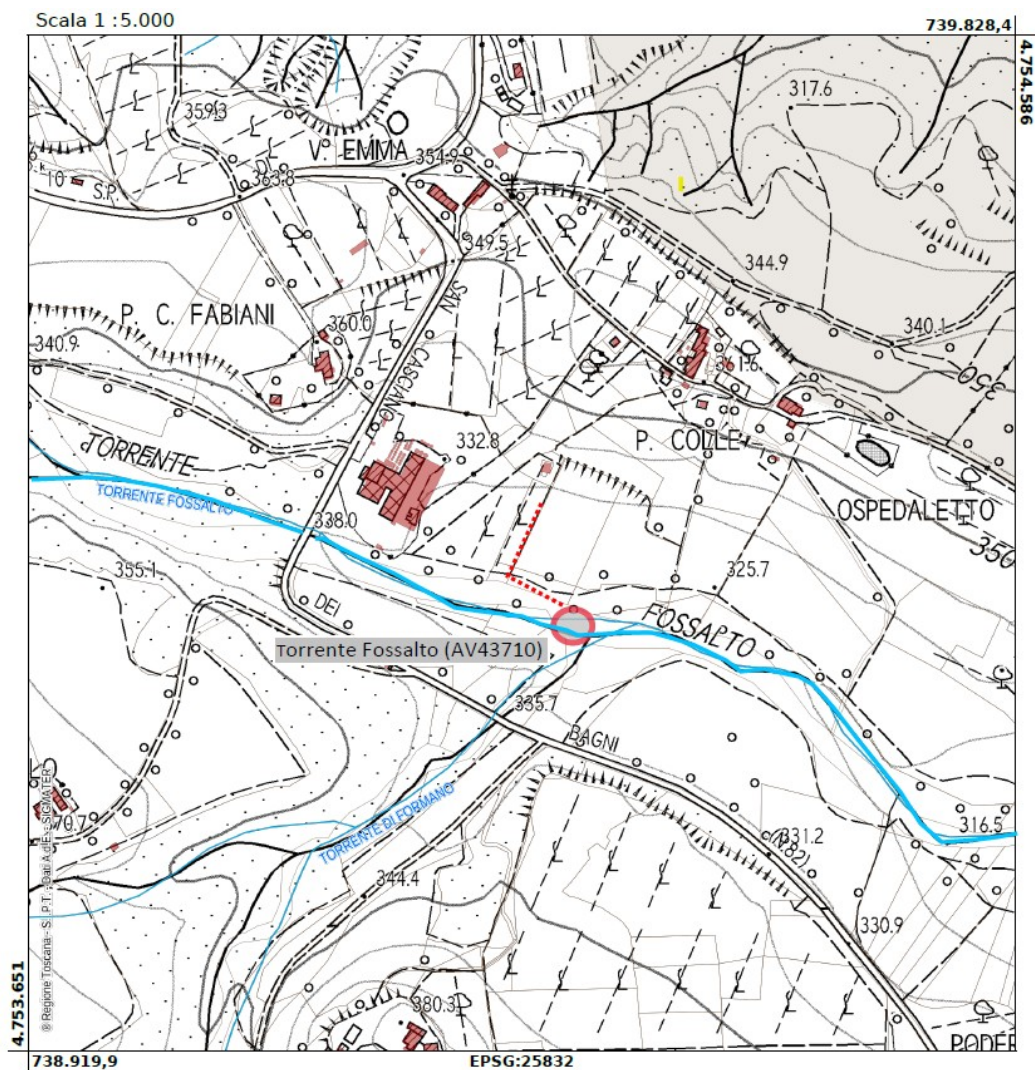
A

Cartografia

17e1089e5421d22a7677dd0d79707de49bd0436e2320bdb85577c9d1afee59a3

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1448/2019 (Proc. n. 1782/2024) - Cod. loc. n.1890 (O.I.) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12935 del 08/09/2017, "Oggetto: Concessione e autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue depurate sul corso d'acqua, torrente Fossalto, in località Le Piazze, Strada del Palazzone, n.4 - Cetona (SI)". Richiedente: Iwb Italia S.P.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7160 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: Pratica SIDIT 5907/2023, Procedimento 7703/2023 - Pozzi ID. 15957, 15959, 15964. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD007955

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 0235586 del 22/05/2023, presentata dalla ditta “Fratini Società Agricola S.r.l.”, C.F.: 00786020370, con sede legale in Piazza Strozzi n. 1 - Firenze (FI), per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 3 pozzi esistenti, identificati con n. 1D (15957), 2D (15959), 4D (15964), che andranno a costituire un campo pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta “Tenuta Hortense 2 S.r.l.” C.F.: 07217090484, individuati al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) al foglio di mappa n. 42, partt. n. 626, 129, 195, in località Donoratico, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione oliveto e vigneto) per un quantitativo totale di 42.000 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 5907/2023, Procedimento 7703/2023;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come ri-

sulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione, pari ad € 16,00 con con marca da bollo Identificativo:01210069482188 del 22/05/2023;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 300,00 con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 05/05/2023;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2024 per l'uso dell'acqua, calcolato a decorrere dal 30 Marzo 2024, secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, comprensivo di contributo idrografico per un importo totale pari ad euro centoventinove/00 (€ 129,00) con versamento effettuato con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41 X0760102800001031581018, in data 25/03/2024; per gli anni successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro centocinquantuno/00 (€ 151,00) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018 in data 25/03/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01220835954791 del 25/03/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01220835954780 del 25/03/2024;

VISTO il Disciplinare n. 25/2024, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 26/03/2024 dal Consigliere delegato della ditta "Fratini Società Agricola S.r.l.", C.F.: 00786020370, con sede legale in Piazza Strozzi n. 1 - Firenze (FI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 26/03/2024 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta "Fratini Società Agricola S.r.l.", C.F.: 00786020370, con sede legale in Piazza Strozzi n. 1 - Firenze (FI), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee

da n. 3 pozzi esistenti, identificati con n. 1D (15957), 2D (15959), 4D (15964), che andranno a costituire un campo pozzi, ubicati su terreno di proprietà di proprietà della ditta “Tenuta Hortense 2 S.r.l.” C.F.: 07217090484, individuati al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) al foglio di mappa n. 42, partt. n. 626, 129, 195, in località Donoratico, allo scopo di estrarre acque, da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione oliveto e vigneto) per un quantitativo totale di 42.000 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 5907/2023, Procedimento 7703/2023, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare n. 25/2024 sottoscritto digitalmente in data 26/03/2024 dal Consigliere delegato della ditta “Fratini Società Agricola S.r.l.”, C.F.: 00786020370, con sede legale in Piazza Strozzi n. 1 - Firenze (FI), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente: “Fratini Società Agricola S.r.l.”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE
665c532ae0120cb7621ef31df51a2bf1a640013523f919aee49ab897ed5cdec6

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7165 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione di acqua pubblica superficiale derivata dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina, nel Comune di Filattiera (MS), ad uso agricolo (prat. Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8) e concessione occupazione di aree demaniali per n. 34 attraversamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008061

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022 e n. 1208 del 23/10/2023;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Considerato che:

- con istanza del 15/01/1968 (prot.n.638), è stata chiesta dal Consorzio di Bonifica Montana la concessione per derivare acqua dal T. Caprio loc. Rocca Sigillina nel Comune di Filattiera (MS), (mai perfezionata);
- con nota prot.n.27331 del 30/09/2011, è stato chiesto il proseguimento della concessione da parte della Comunità Montana della Lunigiana, succeduta al Consorzio di Bonifica Montana;
- con DPGR n.234 del 19/11/2011, Unione di Comuni Montana Lunigiana è succeduta alla Comunità Montana della Lunigiana;
- con deliberazione di Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 46 del 18/08/2016 e successiva n. 3 del 03/01/2018, avente per oggetto "approvazione elenco beni immobili da trasferire al Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord per effetto della convenzione di cui alla delibera 11/2016 – esercizio delle funzioni di bonifica da parte del Consorzio", l'impianto è poi passato in gestione al Consorzio 1 Toscana Nord;
- con nota prot.n. 317663 del 15/06/2018, è stato chiesto dal Consorzio 1 Toscana Nord, con sede legale in Via della Migliarina n.64 Viareggio (LU), CF: 02350460461, il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio della concessione ad uso agricolo per derivare dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina in corrispondenza del fg.36 mapp. 31 del NCT del Comune di Filattiera (MS), la portata massima pari a 19,5 l/s e media pari a 8,17 l/s per un volume di circa 257.774,0 mc annui;
- è stata indetta e conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, riguardante la concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso agricolo, dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina, in corrispondenza del fg. 36 mapp. 31 del NCT del Comune di Filattiera (MS), nella misura di una portata massima di 19,50 l/s, di una portata media di 8,17 l/s, di un volume di circa 257.774,0 mc annui, per irrigare la Piana di Filattiera (MS) e le località Caprio-Ponticello, per una superficie complessiva di 433 ha (prat. Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8);
- per l'adeguamento dell'impianto, art. 19 del D.Lgs 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010, con decreto dirigenziale n. 19260 del 11/09/2023, si è concluso, con l'esclusione dalla VIA, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente ai progetti di adeguamento degli impianti irrigui della Lunigiana, nei Comuni di Fivizzano, Aulla, Mulazzo e Filattiera;
- la concessione comprende oltre alla derivazione di acqua ad uso agricolo anche l'occupazione di aree demaniali per n. 34 attraversamenti (28 interrati e 6 aerei);

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2620);

Dato atto che:

- con mandato di pagamento n. 465 del 28/03/2024 sono stati versati complessivi Euro 1.152,72 mediante mod. F24 (Euro 288,00 per n. 18 marche da bollo da Euro 16,00 – codice Tributo 1552 e Euro 864,72 per imposta di registrazione Agenzia delle Entrate – codice tributo 1550), (All. B non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

- in data 04/03/2024 sono stati versati Euro 164,82 per deposito cauzionale derivazione acqua, mandato n. 210, IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 04/03/2024 sono stati versati Euro 1.400,00 per deposito cauzionale occupazione aree demaniali, mandato n. 211, IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 04/03/2024 sono stati versati Euro 65,92 per il contributo idrografico, mandato n. 212, IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 04/03/2024 sono stati versati i canoni pregressi derivazione acqua anni 2019/2023, per complessivi Euro 531,03, mandato n. 213, IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 04/03/2024 sono stati versati i canoni pregressi occupazione aree demaniali anni 2018/2023, per complessivi Euro 8.129,83 di cui Euro 391,08 interessi, mandato n. 214, IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 04/03/2024 sono stati versati le imposte sui canoni pregressi occupazione aree demaniali anni 2018/2023, per complessivi Euro 2.066,91 di cui 72,53 interessi, mandato n. 215, IBAN IT70J0760102800000011899580;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Consorzio 1 Toscana Nord, con sede legale in Via della Migliarina n.64 Viareggio (LU), CF: 02350460461, l'utilizzazione di acqua pubblica superficiale derivata dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina, in corrispondenza del fg. 36 mapp. 31 del NCT del Comune di Filattiera (MS), ad uso agricolo; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 19,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 8,17 l/s corrispondenti a circa 257.774,0 mc/a (prat. Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8) e concedere l'occupazione di aree demaniali per n. 34 attraversamenti (28 interrati e 6 aerei); la durata della concessione è stabilita in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 150 gg/a durante la stagione irrigua, per 24 h/g;

Preso atto che il legale rappresentante di Consorzio 1 Toscana Nord, in data 02/04/2024 ha sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 02/04/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria (All. A non pubblicato);

Dato atto che entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Concessionario dovrà aggiornare il progetto esecutivo di cui alla determina n.849 del 04/09/2023 del Consorzio, con i seguenti elaborati:

- per l'adeguamento dell'opera di presa, finalizzato al rilascio all'ambiente della portata pari al 50% della portata istantanea: tavole progettuali di dettaglio in cui siano evidenziate tutte le interferenze delle opere in progetto con le aree delle demanio idrico e la relativa fascia di rispetto di 10 metri;
- rilievo di dettaglio della vasca di decantazione e compenso, che funge al caricamento dell'impianto, posto in sponda destra idrografica;
- cronoprogramma aggiornato;

Dato atto che è dovuto il canone per l'anno 2024 di Euro 164,82 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 1.400,00 (aree), salvo conguaglio, da versare entro il 31/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Consorzio 1 Toscana Nord, con sede legale in Via della Migliarina n.64 Viareggio (LU), CF: 02350460461, l'utilizzazione di acqua pubblica superficiale derivata dal T. Caprio, in loc. Rocca Sigillina, in corrispondenza del fg. 36 mapp. 31 del NCT del Comune di Filattiera (MS), ad uso agricolo; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 19,5 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 8,17 l/s corrispondenti a circa 257.774,0 mc/a (prat. Sidit n. 1741/2021 C.L. n. DC 124/22-8) e concedere l'occupazione di aree demaniali per n. 34 attraversamenti (28 interrati e 6 aerei); la durata della concessione è stabilita in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 150 gg/a durante la stagione irrigua, per 24 h/g;
2. di dare atto che entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto, il Concessionario dovrà aggiornare il progetto esecutivo di cui alla determina n.849 del 04/09/2023 del Consorzio, con i seguenti elaborati:
 - per l'adeguamento dell'opera di presa, finalizzato al rilascio all'ambiente della portata pari al 50% della portata istantanea: tavole progettuali di dettaglio in cui siano evidenziate tutte le interferenze delle opere in progetto con le aree delle demanio idrico e la relativa fascia di rispetto di 10 metri;
 - rilievo di dettaglio della vasca di decantazione e compenso, che funge al caricamento dell'impianto, posto in sponda destra idrografica;
 - cronoprogramma aggiornato;
3. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 02/04/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A non pubblicato), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone per l'anno 2024 di Euro 164,82 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 1.400,00 (aree), salvo conguaglio, da versare entro il 31/12/2024;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Filattiera (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A

disciplinare

86d5c9b857d409e1d12b08fd5711aacdb1f47ad9eab6ff0d5ac7d884070f8480
- B

mod. F24

67ada6c11dcd074c68eb546089ca4992c6569902874b3dc8828e65f5ad965b1f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7168 - Data adozione: 05/04/2024

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R. nr 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 635/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con ponte sul corso d'Acqua "Fosso Acquaviva" censito nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059", nel Comune di Campiglia Marittima (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008179

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.G.R.T. n. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R.T. 28

dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e concessione presentata dalla Società, la cui denominazione è riportata in Allegato A, ulteriormente identificata nell'Allegato B, entrambi parti integranti del presente provvedimento, tramite Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Campiglia Marittima (LI) il 14.02.2023, con i correttivi atti a renderla ammissibile del 09.11.2023, prot. n.0508878 per la realizzazione di un attraversamento con ponte sul corso d'Acqua "Fosso Acquaviva" censito nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059", nel Comune di Campiglia Marittima (LI), in relazione alla quale veniva avviato il relativo procedimento;

CONSIDERATO che l'intervento consiste nella realizzazione di un attraversamento con ponte carrabile del corso d'acqua FOSSO ACQUAVIVA censito nel reticolo idrografico L.R. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059" nel Comune di Campiglia Marittima (LI);

CONSIDERATO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto b) del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore"

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0414058_2023_RILIEVO SEZIONI IDRAULICHE_SA_P01_P02_r1;
- Prot.0414058_2023_UBICAZIONE CTR_SA_Q01_Q02_r1;
- Prot.0508878_2023_CRONOPROGRAMMA_Allegato12;
- Prot.0508878_2023_PIANO MANUTENZIONE DPR 207_2010_Allegato11;
- Prot.0508878_2023_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA_Allegato4_r2;
- Prot.0508878_2023_COMPATIBILITA' IDRAULICA_Allegato5_r1;
- Prot.0508878_2023_TAV 5 GRARFICA_FASCIA DI RISPETTO_SA_Q03_r0;
- Prot.0508878_2023_Allegato13;
- Prot.0508878_2023_PIANO MANUTENZIONE_Allegato10;
- Prot.0508878_2023_STUDIO IDRAULICO_Allegato9;
- Prot.0026067_2024_TAVOLA STRUTTURALE_SP_T01_r1;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato da questo Settore a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alla seguente prescrizione impartita dall'Ufficio, all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenuta nel rapporto istruttorio tecnico:
 - il richiedente dovrà ripristinare la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente potrà continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdurerà fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n.0169824 del 14/03/2024 è stato richiesto al richiedente di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 186,66 (euro centottantasei/66) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

CONSIDERATO che l'importo annuale del canone dovuto per l'attraversamento in oggetto è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A punto 4 "Attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi" 4.3 "Agricolo forestale" ed ammonta ad euro € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) di cui il richiedente ha corrisposto l'importo di 186,66 (euro centottantasei/00) equivalenti a quanto dovuto per le 10 mensilità spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da marzo a dicembre dell'anno in corso, 2024);

CONSIDERATO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0169824 del 14/03/2024 richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 20/03/2024 il richiedente, per il rilascio del presente provvedimento ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla Società, la cui denominazione è riportata in Allegato A, ulteriormente identificata nell'Allegato B, entrambi parti integranti del presente provvedimento, della concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento con ponte sul corso d'Acqua "Fosso Acquaviva" censito nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059", nel Comune di Campiglia Marittima (LI) ;
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa ed agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *ALL.A denominazione Sidit 635-2024*
07d32e3b469ad21d7644adddff0003f5d1ed09d91d3d1a3944b68483d91bd880
- B* *All.B ulteriori dati identificativi Sidit 635-2024*
ef396b703ee83d4aec6e8e01c4da6fa4d4c5ec9c2b3d76f05a0fbae13456d426

Allegato A

Oggetto: Denominazione richiedente di cui alla Pratica SIDIT n. 635/2024.

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con ponte sul corso d'Acqua "Fosso Acquaviva" censito nel reticolo idr l.r. 79/2012 con il codice identificativo "TC 19059" nel Comune di Campiglia Marittima (LI).

Richiedente: Società Agricola Venturina Società Semplice.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7172 - Data adozione: 05/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 8496/2019 (Proc. n. 6100/2023 - Cod. Loc. 161 O.I.) - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di 21 mq per tombatura ad uso residenziale (tip. 3.3) del Fosso Molin Martello (AV44144), situata nel centro abitato del comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008216

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di

concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

PRESO ATTO che, con Decreto n. 15586 del 26/09/1961, l’Ufficio del Genio Civile di Siena ha rilasciato al soggetto identificato come “concessionario originario” nell’allegato “A” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, una concessione demaniale di durata trentennale per la tombatura di una porzione del Fosso Molin Martello (AV44144), adiacente al fabbricato di proprietà privata posto nel centro abitato del comune di Sarteano (SI);

VISTA la documentazione acquisita agli atti del Settore con prot. 63782 del 15/02/2021 e prot. n. 150749 del 05/03/2024, con la quale i soggetti identificati come “attuali concessionari” nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dichiarano di essere subentrati nella titolarità degli immobili realizzati sopra l’area tombata;

ACCERTATO che il tratto del corso d’acqua Fosso Molin Martello (AV 44144), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii. ed individuato catastalmente come demanio idrico nel tratto oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata con le prescrizioni elencate nei paragrafi successivi;

PRESO ATTO che la presente concessione comporta l’occupazione del demanio idrico, individuato nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all’art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all’art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Siena ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l’occupazione demaniale suddetta, come previsto dalla L.R. 77/2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.p.g.r. 60/R/2016, i soggetti interessati hanno individuato quale unico referente per i rapporti con il settore competente il soggetto così indicato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTE le note di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmesse con prot. n. 241507 del 07/06/2021, n. 147495 del 22/03/2023 e n. 101756 del 12/02/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto, dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l’accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d’ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico e sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, ;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio

della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo congruaggio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di area demaniale di 21 mq per tombatura ad uso residenziale (tip. 3.3) ammonta:

- per l'anno 2016 all'importo di € 160,00, determinato in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 all'importo di € 250,00, determinato in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 888 del 07/08/2017;
- per l'anno 2022 all'importo di € 267,75, determinato applicando alla tariffa suddetta la rivalutazione su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 all'importo di € 280,00, determinato in base alle tariffe modificate dalla D.G.R.T. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino al 2022 per l'occupazione demaniale oggetto del presente decreto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il concessionario ha provveduto:

- al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021 e 2022 e 2023 stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone delle rispettive annualità;
- all'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo id. 01230129435546 del 28/02/2024);

TENUTO CONTO che i Concessionari provvederanno al versamento degli oneri concessori dovuti per l'anno 2023 su richiesta inviata dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che i soggetti identificati come "attuali concessionari" nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare ai soggetti identificati come “attuali concessionari” nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto e nel quale è altresì identificato il referente unico per i rapporti con il Settore, la concessione di area demaniale di 21 mq per tombatura ad uso residenziale (tip. 3.3) del Fosso Molin Martello (AV 44144), situata nel centro abitato del comune di Sarteano (SI), così come rappresentato nell’elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato “B”);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che i Concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore all’importo di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d’uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento ai Concessionari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

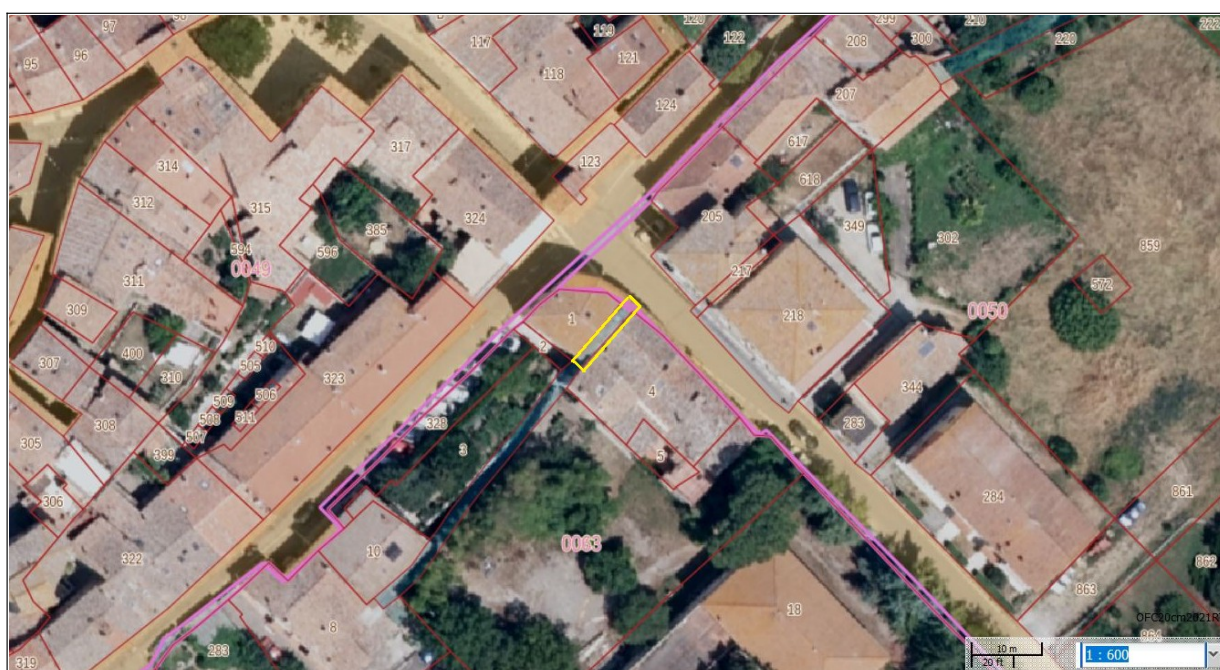
- A*

Dati personali concessionari
862a287c531c7c9085d5fd67ab398a0aa945a66e7d4a7039e1f8786fd97f78d4
- B*

Cartografia
c7c584ef6e90fc9e9b6b87618cfd700aea2064d1b6a48660f00e9c564631aebd

Allegato B

Pratica SiDIT n. 8496/2019 (Proc. n. 6100/2023 - Cod. Loc. 161 O.I.) - L.R. 77/2016 – Concessione di area demaniale di 21 mq per tombatura ad uso residenziale (tip. 3.3) del Fosso Molin Martello (AV44144), situata nel centro abitato del comune di Sarteano (SI).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7176 - Data adozione: 05/04/2024

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6084/2019 (Proc. n. 10653/2023) - L.R. 77/2016 - Concessione per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta idrica del torrente Stellata (TS71320), situato in località Molino del Bagno nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Terme di Saturnia S.P.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008207

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di

concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2022, n. 103”;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. LP/2004 del 20/09/2002, la Provincia di Grosseto rilasciato a Terme di Saturnia S.R.L. l’autorizzazione per realizzare l’attraversamento in subalveo del torrente Stellata, con condotta idrica, in località Molino del Bagno nel comune di Manciano (GR);

ACCERTATO, tramite visura ordinaria, che la società Terme di Saturnia S.R.L. è stata incorporata dalla società Terme di Saturnia S.P.A., C.F. 11988870157;

ACCERTATO che il torrente Stellata (TS71320), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che l'attraversamento oggetto della presente concessione risulta compatibile sotto il profilo idraulico ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

PRESO ATTO che la presente concessione comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l'occupazione demaniale suddetta, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa con prot. n. 109505 del 14/02/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, ;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per la concessione di attraversamento in subalveo (tip. 11) ammonta:

- per gli anni dal 2016 al 2021 all'importo annuo di € 300,00, determinato per il 2016 in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 1138 del 15/11/2016 e per gli anni dal 2017 al 2021 in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. 888 del 07/08/2017;
- per l'anno 2022 all'importo di € 321,30, determinato applicando alla tariffa suddetta la rivalutazione su base ISTAT ai sensi della D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022;
- dall'annualità 2023 a € 336,00, importo determinato in base alle tariffe suddette modificate dalla D.G.R.T. n. 1555/2022, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che sono stati corrisposti gli oneri concessori richiesti dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi fino alla data odierna per l'occupazione demaniale oggetto del presente decreto e che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il concessionario ha provveduto:

- al versamento del canone 2023 per l'importo di € 336,00, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii.;
- al versamento di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;
- al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021, 2022 e 2023 stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone delle rispettive annualità;
- all'assolvimento degli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (pagamento F23 presso Banca terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo filiale di Saturnia del 14/03/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Terme di Saturnia S.P.A., avente sede legale in Manciano (GR), Loc. Terme di Saturnia Snc, Fraz. Saturnia, C.F. 11988870157, la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta idrica del torrente Stellata (TS71320), situato in località Molino del Bagno nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di nove anni, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

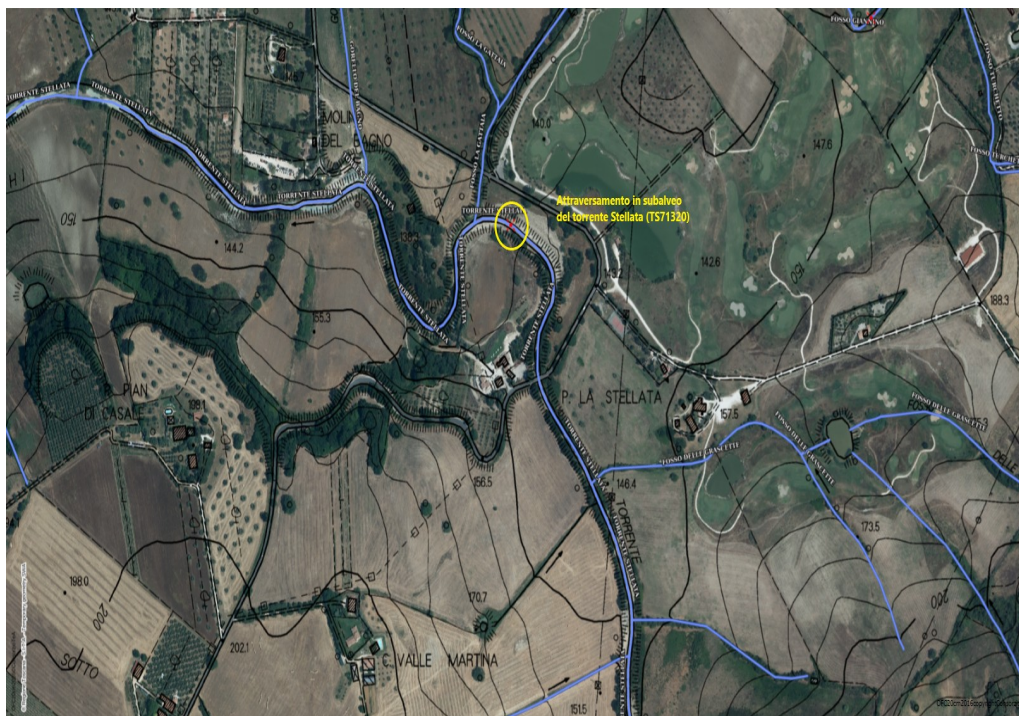
A

Cartografia

b56b8b638e98426eea0ff3a1c918ed99ee304138583d6b53c853a0e4b7c9bc90

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 6084/2019 (Proc. n. 10653/2023) - L.R. 77/2016 – Concessione per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta idrica del torrente Stellata (TS71320), situato in località Molino del Bagno nel comune di Manciano (GR). Concessionario: Terme di Saturnia S.P.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7195 - Data adozione: 03/04/2024

Oggetto: Pratica Sidit n. 2313/2021. Procedimento n. 2963/2021. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008007

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 n. 238;

Visto il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visti i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Visto il D.P.G.R.del 11/08/2017, n. 46/R Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015’;

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 di “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e le successive delibere annuali di aggiornamento;

Visto il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;

Visto il Decreto Direttoriale n.29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Visto il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;

Vista la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 215317 in data 17/05/2021 presentata dalla società richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile, pratica Sidit n. 2313/2021;

Visto che l'emungimento interessa una sorgente, ubicata nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Fonte dell'Acqua calda, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 53, particella n. 106, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1628496 - Y 4777878;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 2.850 (duemilaottocentocinquanta) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) l/s e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,09 (zero virgola zero nove) l/s medi annui;

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per gli utilizzi della Villa Serristori e della sede operativa della società richiedente (irrigazione giardini ed orto hobbistico);

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 0288893 del 12/07/2021 e Prot. n. 0307464 del 03/08/2022, per il quantitativo annuo massimo richiesto con la condizione che l'opera di presa sia realizzata in modo da consentire al massimo la derivazione di una frazione della portata naturale anche in periodo di magra;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- bollo per la presentazione dell'istanza in oggetto pari a € 16,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J076010280000011899580 effettuato in data 14/05/2021;
- spese d'istruttoria pari a € 100,00 mediante bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 effettuato in data 14/05/2021;
- canone per l'anno 2024 pari ad € 279,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 05/03/2024; per gli anni successivi il canone sarà richiesto con le modalità ed i tempi previsti dalla Regione Toscana;
- deposito cauzionale pari ad € 273,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 05/03/2024;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 mediante marca da bollo Identificativo: 01230613225389 del 12/03/2024;
- bollo per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, pari ad € 16,00 con marca da bollo Identificativo: 01230613225378 del 12/03/2024.

Preso atto della conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole al rilascio della concessione;

Visto il disciplinare n. 1/2024, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 14/03/2024 dal richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare viene attestata;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il "titolare di incarico di Elevata Qualificazione" per le procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile mediante una sorgente ubicata nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Fonte dell'Acqua calda, su terreni contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 53, particella n. 106, coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X 1628496 - Y 4777878, pratica Sidit n. 2313/2021;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal richiedente in data 14/03/2024; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 2.850 (duemilaottocentocinquanta) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,09 (zero virgola zero nove) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) dalla data del presente atto;
3. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
4. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere copia del presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE
a9f4b8b95707f1509a7aa231a478e5b0f3b06d1f337c2713052623e6cb48bd21

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**